

STUDI DI STORIA MEDIOEVALE E DI DIPLOMATICA

PUBBLICATI A CURA
DELL'ISTITUTO DI STORIA MEDIOEVALE E MODERNA
E DELL'ISTITUTO DI PALEOGRAFIA E DIPLOMATICA

11

CAPPELLI EDITORE

« *Libri* », « *libri contractuum* », « *memorialia* »
nella prima documentazione finanziaria
del comune bolognese

di GIORGIO TAMBA

La crisi del regime comunale-podestarile a Bologna alla fine del secolo XII portò in breve volgere di tempo ad una profonda riforma della struttura istituzionale cittadina ed in particolare degli uffici ai quali era commessa l'amministrazione finanziaria del comune. Lasciato al massaro il solo compito del maneggio del danaro, la competenza sulla gestione delle proprietà e dei diritti comunali venne attribuita al nuovo ufficio dei procuratori, coadiuvati, in un primo periodo, dal podestà¹. Questa ristrutturazione ebbe, quale naturale conseguenza, un ampio articolarsi della documentazione di carattere amministrativo-finanziario, per la quale vennero altresì a determinarsi motivi e strumenti di una più attenta e prolungata conservazione. Ne sono testimonianza, oltre alla normativa sedimentatasi nelle compilazioni statutarie a tutto il settimo decennio del secolo XIII, le contestuali, diverse unità documentarie che sono state conservate tramite, in particolare, l'archivio dei procuratori del comune.

Si tratta di unità documentarie che raccolgono una pluralità di atti. Nella nomenclatura archivistica, avuto riguardo alla loro struttura materiale, sono

¹ Cfr. L.V. SAVIOLI, *Annali Bolognesi*, voll. 6, Bassano 1784-91, tomo II, parte I, pp. 204 e sgg. A. HESSEL, *Geschichte der Stadt Bologna von 1116 bis 1280*, Berlin 1910, ed. it. *Storia della città di Bologna*, a cura di G. Fasoli, Bologna 1975, pp. 72-77. Per la ricostruzione di questi avvenimenti e, più in generale, per la vicenda dell'amministrazione finanziaria del comune bolognese sono fondamentali il saggio di G. ORLANDELLI, *La revisione del bilancio del comune di Bologna dal XII al XV secolo*, in « Atti e memorie della Deputazione di Storia Patria per le province di Romagna » n.s., II (1951), pp. 157-218 nonché ARCHIVIO DI STATO DI BOLOGNA, (d'ora innanzi ASBo), *Gli uffici economici e finanziari del comune dal XII al XV secolo. Inventario*, a cura di G. Orlandelli, Roma 1954.

quasi tutte classificabili come registri². Ma se l'attenzione si sposta al contenuto, cioè alla tipologia degli atti ivi riportati, alle modalità delle registrazioni e alle finalità loro assegnate, si rivela opportuno designarle quali « registri (o libri) dei contratti » e « memoriali »³. Sono queste, com'è evidente, le semplici traduzioni letterali di denominazioni (*libri contractuum* e *memorialia*) applicate a queste unità documentarie fin dal secolo XIII con una precisa ed intenzionale volontà di distinzione reciproca. In realtà i caratteri intrinseci dei due tipi di unità presentano formulazioni diverse, strettamente funzionali in relazione ai rispettivi contenuti, così che la distinzione prospettata appare rilevante sotto il profilo non solo archivistico, ma anche e soprattutto diplomatico⁴.

L'esame di queste unità documentarie, in rapporto alla relativa normativa statutaria, evidenzia inoltre alcune fasi del processo attraverso il quale tali strutture formali sono venute a determinarsi. È pertanto possibile superare una visione puramente classificatoria di queste unità, giungendo in qualche misura a quella conoscenza critica delle regole che presiedono alla forma dei vari documenti e nella quale va riconosciuta la finalità della diplomatica⁵.

L'oggetto di tale conoscenza ha, nel caso specifico, un carattere estremamente limitato, che non si estende oltre l'ambito della documentazione del comune bolognese. Né mi è possibile ora indicare se esso costituisca una di quelle « eccezioni da introdurre ad ogni piè sospinto »⁶ in uno schema

² Cfr. *Lexicon of archive terminology*, Amsterdam 1964, p. 6. Per tale motivo faccio ricorso alla denominazione generale di « unità documentarie (originali) ».

³ Nel *Lexicon*, cit. il primo termine non compare, né mi sembra possa essere sostituito, se non con notevole difficoltà, dal termine « cartulario » (p. 13). Il secondo, che pure compare tre volte, sembra debba essere piuttosto riservato o alle registrazioni contabili (pp. 8 e 23) o ai libri di ricordanze (p. 24). Anche nella nomenclatura ufficiale di diplomatica il primo termine non compare, cfr. *Diplomatica et Sigillographica. Travaux préliminaires de la commission internationale de diplomatique et de la commission internationale de sigillographie*. (Folia Caesaraugustana, 1), Zaragoza 1984. Per il secondo si individuano due campi di applicazione, dei quali l'uno concernente documentazione strettamente contabile e l'altro con accezione più vasta, fino ad abbracciare l'attività politica, amministrativa e giudiziaria, ma con un carattere strettamente funzionale a susseguenti decisioni, che non sembra rispondere in modo congruo ai *memorialia* qui esaminati.

⁴ I loro specifici caratteri impediscono tra l'altro di ricondurre queste unità a quella categoria, molto ampia, di documentazione comunale, costituita dai « registri originali », di quelli cioè che sono stati definiti « il più peculiare e innovativo prodotto documentario comunale » (A. BARTOLI LANGELI, *Codice diplomatico del comune di Perugia. Periodo consolare e podestarile (1139-1254)*, voll. 2, Perugia 1983-85, I, p. XXXI con rinvio a A. PETRUCCI, *Appunti delle lezioni di diplomatica comunale*, Archivio di Stato di Perugia, 1968-69). È peraltro indubbio che sono anch'essi espressione di quel più generale fenomeno di affermazione di una tipologia documentaria comunale, che va assumendo tratti sempre più marcati nel corso del secolo XIII.

⁵ Cfr. G. TESSIER, *Diplomatique in L'Histoire et ses méthodes* (Encyclopédie de la Pléiade, XI), Paris 1961, pp. 633-676, in particolare p. 667.

⁶ A. PRATESI, *Diplomatica in crisi?*, in *Miscellanea in memoria di Giorgio Cencetti*, Torino 1973, pp. 443-445, in particolare p. 449.

concernente la produzione documentaria comunale. Ciò nonostante credo non priva di significato una classificazione di queste unità documentarie ed una indagine sul processo formativo delle loro caratteristiche. Registri dei contratti e memoriali erano unità documentarie rilevanti per il perfezionamento della fattispecie giuridica cui inerivano; venivano prodotte da uffici del comune bolognese e sono state tra le prime per le quali è evidente che è esistita una precisa e mirata volontà di conservazione. Costituiscono quindi un tramite non secondario né occasionale per la conoscenza « della capacità e dei modi concreti di produrre e conservare, insomma di utilizzare documenti scritti »⁷ da parte del comune di Bologna.

Ciò significa che questa indagine va ad inserirsi tra quelle che, sempre più numerose da qualche tempo, toccano in vario modo la « diplomatica dei documenti comunali »⁸. Con pochissime eccezioni⁹, tali indagini concernono produzioni documentarie di ambito locale¹⁰. Questo particolarismo è certa-

⁷ A. BARTOLI LANGELI, *Codice diplomatico*, cit., p. XV.

⁸ La definizione è tratta da F. VALENTI, *Il documento medievale. Nozioni di diplomatica e di cronologia*, Modena 1961, p. 40. A. PRATESI, *Genesi e forme del documento medievale*, Roma 1979, p. 30, colloca invece i documenti emanati dai comuni (se, come sembra, possono comprendersi nella troncata elencazione che segue i « documenti emanati da signori feudali e vescovi ») e la relativa analisi nella più ampia categoria dei « documenti semipubblici », ponendo l'accento sul complesso degli uffici produttori; G.C. FISSORE, *Autonomia notarile e organizzazione cancelleresca nel comune di Asti. I modi e le forme dell'intervento notarile nella costituzione del documento comunale*, Spoleto 1977, p. 207, preferisce invece parlare di « documenti notarili composti », privilegiando la figura dei redattori di tali documenti. C'è forse da aggiungere che mentre Gian Giacomo Fissore rivolge la propria attenzione soprattutto alla produzione documentaria del comune del periodo consolare e proto-podestarile, la definizione di Alessandro Pratesi stempera quelli comunali in un complesso di documenti molto più indifferenziato e articolato nel tempo. Tali definizioni hanno quindi precisa valenza semantica di una differenza non solo nell'ambito, ma anche nei punti d'approccio alla documentazione comunale.

⁹ Oltre all'opera precedentemente citata, si veda anche G.G. FISSORE, *La diplomatica del documento comunale fra notariato e cancelleria*, in « Studi Medievali », s. 3, XIX (1978), pp. 211-244 ed il testo della relazione in., *Alle origini del documento comunale* che sarà pubblicata negli atti del convegno *Civiltà comunale: libro, scrittura, documento* (Genova 8-11 nov. 1988); nonché, per un'analisi che nell'impostazione supera di gran lunga l'ambito territoriale da cui trae lo spunto, A. PRATESI, *La documentazione comunale in Società e istituzioni dell'Italia comunale: l'esempio di Perugia (secoli XII-XIV)*, voll. 2, Perugia 1988, II, pp. 351-365. Si può ricordare inoltre anche se rispondente più a finalità di paleografia che di diplomatica, *La scrittura delle cancellerie italiane dal secolo XII al XVII*, a cura di V. Federici, voll. 2, Roma 1934.

¹⁰ Non è certo questa l'occasione per proporre una rassegna degli studi che in varia misura toccano problemi di « diplomatica dei documenti comunali ». Non posso tuttavia non ricordare almeno alcuni dei contributi più significativi apparsi negli ultimi anni e concernenti la documentazione di alcune città. Ricordo in particolare gli articoli ed i saggi di Giorgio Costamagna e Luisa Zagni per Genova; di Domenico Corsi e Luciana Mosiici per Lucca; di Maria Franca Baroni, Ettore Cau, Nicola Ferorelli e Caterina Santoro per Milano; di Piero Castignoli, Ettore Falconi e Pierre Racine per Piacenza; di Ottavio Banti, Bruno Casini e Mario Luzzatto per Pisa, di Attilio Bartoli Langeli, Clara

mente un sintomo evidente di quella difficoltà sottolineata da Alessandro Pratesi a porre ad oggetto di ricerche di diplomatica i documenti comunali, stante la grande « varietà sia nel meccanismo di formazione sia nella struttura

Cutini e Jean-Claude Maire-Viguer per Perugia; di Beniamino Pagnin, Giulio Sancassani, Paolo Selmi e Gian Maria Varanini per Verona.

Circa gli studi aventi ad oggetto documentazione prodotta dal comune di Bologna con finalità di indagine anche di diplomatica, devo ricordare anzitutto C. MALAGOLA, *Paleografia e diplomatica. Sunti delle lezioni del corso ufficiale*, Bologna 1896 (ed. litograf.), pp. 125-132 e R. FERRARA, *Le cancellerie comunali in Le sedi della cultura nell'Emilia-Romagna*, I, Bologna 1984, pp. 149-173. Per contributi su documentazione specifica devono essere segnalati quanto meno: per gli statuti, G. CENCETTI, *Questioni statutarie bolognesi* in « L'Archiginnasio », XXXV (1940), pp. 244-261; per gli statuti del popolo, W. MONTORSI, « *Plebiscita Bononie* ». *Il perduto « Statutum populi Bononie » ed una raccolta di leggi sui beni dei banditi*, in « *Bullettino dell'Ist. St. It.* per il M.E. e Arch. Muratoriano », 70 (1958), pp. 181-298; per gli ordinamenti, G. FASOLI, *La legislazione antimagnazia a Bologna fino al 1292*, in « *Rivista di storia del diritto italiano* », 6 (1933), pp. 351-392; *Gli ordinamenti sacrali e sacratissimi colle riformazioni da loro occasionate e dipendenti (sec. XIII)*, a cura di A. Gaudenzi, Bologna 1888; per le riformazioni, ASBo, *Riformazioni e provvigioni del comune di Bologna dal 1248 al 1400. Inventario*, a cura di B. Neppi; per i decreti del signore, G. ORLANDELLI, *La supplica a Taddeo Pepoli*, Bologna 1961; E. ORIOLI, *La cancelleria pepolesca. Atti e formule*, Bologna 1910; per i « libri iurium », A. HESSEL, *Il più antico « chartularium » del comune di Bologna*, in « *L'Archiginnasio* », 2 (1907), pp. 110-111; G. ORLANDELLI, *Il sindacato del podestà. La scrittura da cartulario di Ranieri da Perugia e la tradizione tabellionale bolognese del secolo XII*, Bologna 1963; G. TAMBA, *Note per una diplomatica del Registro Grosso, il primo « liber iurium » bolognese*, in corso di stampa in *Studi in onore di Giovanni Cassandro*; per la documentazione degli uffici finanziari, ASBo, *Gli uffici economici*, a cura di G. Orlandelli, cit.; per la documentazione giudiziaria, A. PALMIERI, *La diplomatica giudiziaria bolognese del secolo XIII*, in « *Atti e memorie della Dep. di St. Pa. per le prov. di Romagna* », s. III, 17 (1899), pp. 229-310, 18 (1900), pp. 143-180; H. KANTOROWICZ, *Albertus Gandinus and das Strafrecht der Scholastik*, Berlin 1907; R. FERRARA, *Dottrina e prassi del « buon governo »: le modalità della giustizia comunale a Bologna (secoli XII-XIII)*, relazione al convegno *Civiltà comunale*, cit.; per la documentazione fiscale, F. BOCCHI, *Le imposte dirette a Bologna nei secoli XII e XIII*, in « *Nuova Rivista Storica* », 57 (1973), pp. 273-312; A.I. PINI, *Gli estimi cittadini di Bologna dal 1296 al 1329*, in « *Studi medievali* », 3ª serie, XVIII (1977), pp. 111-159; per la documentazione della organizzazione militare, A.I. PINI-R. GRECI, *Una fonte per la demografia storica medievale: le « venticinquine » bolognesi (1247-1404)*, in « *Rassegna degli Archivi di Stato* », XXXVI (1976), pp. 339-417; per gli atti notarili trascritti in registri del comune, G. TAMBA, *I memoriali del comune di Bologna - Note di diplomatica*, in « *Rassegna degli Archivi di Stato* », 2-3 (1987, ma ed. 1989), pp. 235-290; per la documentazione prodotta dalle società d'arti e d'armi, A. GAUDENZI, *Gli statuti delle società delle armi del popolo di Bologna*, in « *Bullettino dell'Ist. It. per il M.E.* », VIII (1889), pp. 7-74; *Id.*, *Le società delle arti in Bologna nel sec. XIII, i loro statuti e le loro matricole*, in « *Bullettino* », XXI (1899), pp. 7-126; G. FRANCHI, *Note di diplomatica statutaria delle arti in Bologna*, Bologna 1976; A.I. PINI, *I « Libri matricularum societatum Bononiensium » e il loro riordinamento archivistico*, Bologna 1967; M.G. TAVONI, *Gli Statuti della società dei fabbri dal 1252 al 1597*, Bologna 1974; ASBo, *La società dei notai di Bologna*, a cura di G. Tamba, Roma 1988.

del documento »¹¹.

Credo peraltro che queste indagini siano anche una prima, inevitabile fase di un cammino ancora lungo, ma non per questo impraticabile. Nelle pagine conclusive di quella che è a tutt'oggi l'unica opera che nella sua impostazione originaria cerca di abbracciare in un panorama complessivo la produzione documentaria dei comuni dell'Italia settentrionale, Pietro Torelli ricordava che era stata sua intenzione approntare « uno strumento d'indagine, non ancora un risultato già pronto come sussidio diretto agli studi più generali di storia politica e giuridica »¹². « Tale sussidio, proseguiva Torelli, verrà dall'indagine compiuta sulla forma dei documenti ». E di questa indagine egli tracciava un disegno che partendo dalla ricerca e dall'edizione dei documenti comunali giungesse a « fissarne le interdipendenze, indagare le ragioni della loro formazione »¹³. La ricerca su alcuni registri degli uffici economici e finanziari del comune di Bologna e le tante altre ricerche su documentazione prodotta da comuni medievali possono porsi come altrettante tessere di quel disegno; un disegno che, credo tuttavia di dover aggiungere, si sta rivelando ancora più articolato e complesso di quanto lo stesso Torelli avesse prefigurato.

La normativa statutaria

Le norme dei primi statuti del comune di Bologna concernenti la documentazione economica e finanziaria sono comprese in una ventina di capitoli, sparsi in quattro diversi libri. Com'è usuale nelle più antiche compilazioni statutarie, anche in quelle bolognesi gli statuari si sono spesso limitati ad accostare norme successive nel tempo, senza troppo preoccuparsi della loro integrazione. Da ciò la dispersione delle norme ed una certa difficoltà a desumerne una disciplina globale. Il loro contenuto e le stesse denominazioni in esse usate per individuare le unità documentarie disciplinate inducono comunque a suddividere le norme in tre gruppi: quelle relative ai *libri*, ai *libri*

¹¹ A. PRATESI, *Diplomatica in crisi?*, cit., p. 449.

¹² P. TORELLI, *Studi e ricerche di diplomatica comunale*, parte I, in « Atti e memorie della R. Accademia Virgiliana di Mantova » n.s., IV (1911), pp. 5-99; parte II, Mantova 1915, ried. in ID., *Studi e ricerche di diplomatica comunale* (Studi storici sul notariato italiano, V) Roma 1980, quivi, p. 381. Il carattere « sussidiario » assegnato alla diplomatica da Pietro Torelli viene tuttavia contraddetto, mi sembra, nelle pagine immediatamente successive, allorché egli mostra di prefigurare all'indagine diplomatica ben altri scopi oltre quello di distinguere i documenti veri da quelli falsi (*ibid.*, pp. 382-384). Per una valutazione, attuale, dell'opera di Pietro Torelli cfr. E. FALCONI, *Lineamenti di diplomatica notarile-tabellionale*, Parma 1983, p. 192 nonché A. BARTOLI LANGELI, *Codice diplomatico*, cit., p. XV.

¹³ P. TORELLI, *Studi e ricerche*, cit., p. 381: il che può forse essere rapportato a quella *conoscenza critica* che Georges Tessier indica quale finalità della diplomatica, cfr. precedentemente nota 5.

contractuum ed ai *memorialia debitorum*.

Cinque capitoli riguardano queste ultime unità: tre compaiono in tutti gli statuti dal 1250 al 1267¹⁴, uno, legato probabilmente ad una contingenza particolare, scomparve dalle compilazioni nel 1264¹⁵ ed uno venne inserito ex-novo negli statuti del 1262¹⁶. Due preoccupazioni guidarono questa normativa: graduare i pagamenti in base alle scadenze pattuite, evitando favoritismi ed ingiustificate procrastinazioni, impedire nel contempo che il comune venisse a pagare più volte lo stesso debito. Oggetto specifico della normativa fu quindi la documentazione.

In un primo momento venne prescritto di registrare i debiti in un apposito *quaternus* o in *plures quaterni*, da conservarsi dal massaro, sì che questi pagasse i debiti secondo le relative scadenze¹⁷. Constatato peraltro che tale sistema, troppo semplice e commesso al solo massaro, dava luogo a non pochi abusi, si stabilì che i debiti del comune venissero riportati in due appositi *memorialia*, l'uno a cura dei notai dei procuratori, l'altro di un notaio del podestà. Si stabilì inoltre che la registrazione delle varie poste di debito avvenisse a seguito di un'apposita procedura.

Ogni mese i procuratori dovevano esaminare ed approvare, con il parere favorevole di alcuni esperti, i debiti contratti dal comune. Essi venivano riportati in un apposito *memoriale* dal notaio dei procuratori, erano quindi letti ed approvati nel consiglio del comune e, il giorno seguente, al più tardi, ricopiati da un notaio del podestà in un secondo *memoriale*. I pagamenti dovevano essere eseguiti a precise scadenze ed a garanzia di ciò era stabilita la pubblicità di ambedue i *memorialia* senza alcun onere per qualunque interessato. Eseguito il pagamento, le relative poste dovevano essere cancellate in entrambi i *memorialia* e questa operazione era eseguita a cura del creditore soddisfatto. Egli doveva quindi preoccuparsi di avvertire ambedue i notai dell'estinzione del proprio credito¹⁸.

Per un certo tempo il podestà ebbe il potere di verificare la esistenza di debiti non riportati nei *memorialia*, facendoveli quindi inserire. Ma questa disposizione che sembra collegata ad una fase d'impianto di questi registri

¹⁴ *Statuti di Bologna dall'anno 1245 all'anno 1267*, a cura di L. Frati, voll. 3, Bologna 1869-1877, in particolare vol. II, pp. 68-70 (l. VII, capp. LVII e LVIII) e p. 267 (l. VIII, cap. LXXIX). Circa questa pubblicazione dei più antichi statuti del comune bolognese, abbastanza complicata negli artifici grafici, resi necessari dalla contemporanea edizione di dieci testi statutari, tratti da 13 codici, oltre a vari ordinamenti e statuti del popolo, cfr. G. FASOLI, *Gli statuti di Bologna nella edizione di L. Frati e la loro formazione*, in « Atti e memorie della Dep. di St. Pa. per l'Emilia e la Romagna », 1 (1935), pp. 37-60.

¹⁵ *Statuti di Bologna*, a cura di L. Frati, cit., vol. II, p. 70 (l. VII, cap. LIX).

¹⁶ *Ibid.*, vol. III, p. 236 (l. X, cap. CVI/m).

¹⁷ *Ibid.*, vol. II, p. 68 (l. VII, cap. LVII).

¹⁸ *Ibid.*, vol. II, pp. 69-70 (l. VII, cap. LVIII) e vol. III, p. 234 (l. X, cap. CVI/m).

scompare già negli statuti del 1259¹⁹. Ad evitare possibili frodi per collusioni tra il massaro che eseguiva il pagamento ed il creditore, si ingiunse infine al massaro di pagare i debiti in un'unica soluzione. Ciò rendeva infatti possibile sia la immediata cancellazione delle relative poste sia l'acquisizione da parte del massaro dei relativi strumenti detenuti dai creditori²⁰.

Più articolato, rispetto a quello dei debiti, era il quadro delle disposizioni relative alle unità documentarie in cui dovevano essere registrate le poste attive, unità indicate col termine generico di *libri*. Alcune disposizioni toccavano la registrazione dei crediti ed in particolare di quelli derivanti sia da condanne che da imposizioni fiscali²¹. Esse prevedevano che le condanne e le collette venissero riportate non più in fogli sciolti (*taglioli*), ma in un registro (*quaternus*) e che di tale registro ne venisse redatta una copia. L'originale (*autenticus liber*)²² doveva restare presso il massaro, mentre la copia (*exemplum sive exemplar*) doveva essere depositato presso l'ufficio incaricato di recuperare i crediti del comune (*apud illos qui recuperant condemnationes et collectas*). Avvenuto il pagamento, la cancellazione doveva seguire su entrambi i registri.

La procedura per giungere a questa doppia cancellazione era abbastanza complessa e, nonostante la opposta espressione del testo degli statuti, non poteva affatto dirsi gratuita. Eseguito il pagamento al banco del massaro, il notaio di questo provvedeva a cancellare la posta di debito sul suo registro. Rilasciava quindi a colui che aveva pagato, dietro versamento di tre danari, un attestato di pagamento (*instrumentum solutionis*). L'attestato doveva essere presentato al giudice del podestà che presiedeva l'ufficio incaricato di recuperare i crediti del comune. Per fare ciò il cittadino non doveva compiere un lungo tragitto. Il seggio del giudice (*discus bonus et magnus cum banchis convenientibus et necessariis*) era stato ubicato proprio di fronte a quello del massaro (*ante massarium*). Verificato il titolo, il notaio addetto al seggio del giudice provvedeva ad effettuare la relativa cancellazione. Rilasciava quindi,

¹⁹ *Ibid.*, vol. II, p. 70 (l. VII, cap. LIX).

²⁰ *Ibid.*, vol. II, p. 267 (l. VIII, cap. LXXIX).

²¹ *Ibid.*, vol. II, pp. 65-68 (l. VII, capp. LIV-LVI) e vol. III, pp. 30 e 75 (l. X, capp. I e XXVI/b). Cfr. anche P. TORELLI, *Studi e ricerche*, cit., pp. 156-157 e 207.

²² Si noti anche in questo caso, come usuale nel medioevo, il ricorso al termine *authenticum* per indicare ciò che oggi si definisce originale. Su ciò cfr. G. COSTAMAGNA, *I concetti di autenticità e originalità nella documentazione della cancelleria genovese nel Medioevo* (Landesherrliche Kanzleien im Spätmittelalter. VI Internationalen Kongress für Diplomatik, München 1983), voll. 2, München 1984, II, pp. 485-504; *Id.*, *Il notaio e il documento notarile nella crisi della « auctoritas universale »*, in *La testimonianza del documento notarile come fedeltà e interpretazione*, Milano 1986, pp. 85-99; A. ROVERE, *Introduzione a I Registri della catena del comune di Savona*, a cura di D. Puncuch-A. Rovere, reg. I, Roma 1986, pp. XXXVI-L. Si noti inoltre, immediatamente dopo, l'uso equipollente dei termini *exemplum* ed *exemplar* per indicare una copia, uso confermato anche dalla documentazione, cfr. ad es.: ASBo, *Comune, Procuratori del comune*, 2, c. 8.

ma solo su richiesta, una copia del primo attestato di pagamento, quello redatto dal notaio del massaro (*exemplatio instrumenti solutionis*). In tal caso aveva anch'egli diritto a tre danari²³.

Quali fossero i notai incaricati di redigere i due registri non è del tutto chiaro. Sembra infatti che, in un primo momento, l'incarico venisse affidato a due notai scelti per tale occorrenza e che sul loro operato vi fosse il controllo da parte di un notaio del podestà. Dal 1259 la redazione della copia divenne competenza specifica di un apposito notaio, inserito nella struttura dell'ufficio incaricato di recuperare i crediti del comune. Non era invece detto chi dovesse curare la redazione dell'originale, se il notaio del massaro o un notaio del podestà.

Per altre voci attive dell'amministrazione finanziaria del comune gli statuti prevedevano la registrazione in altri, appositi *libri*. Un primo caso era quello dei crediti concessi ai maestri dell'arte della lana all'uso di Verona e della seta e che questi si erano impegnati a restituire dopo un certo periodo di tempo²⁴. Su questo prestito e sull'intera questione dell'introduzione della lavorazione della lana e della seta in Bologna dovrò soffermarmi in sede d'esame della documentazione; qui importa notare che secondo gli statuti del 1250 i crediti concessi a questi maestri dovevano essere riportati in due appositi *libri*, il primo tenuto dal podestà ed il secondo da conservarsi presso la sacrestia di San Domenico. Le registrazioni dovevano avvenire in forma molto semplificata: era sufficiente riportare nei *libri* i nomi dei maestri, quelli dei loro fideiussori e la somma mutuata. Sulla base di queste registrazioni gli ufficiali addetti al controllo del mercato e delle attività produttive (*illi qui sunt loco yscariorum*)²⁵ dovevano denunciarli al podestà ed ai procuratori del comune affinché agissero al fine di recuperare i danari loro mutuati.

Altri *libri*, concernenti un ampio ventaglio di voci attive, sono ricordati nelle disposizioni relative all'ufficio dei procuratori del comune²⁶. Tra questi *libri* alcuni sono da accostare più propriamente ai *libri contractuum*, altri

²³ La macchinosità della procedura e la onerosità della stessa non devono peraltro indurre a travisare la reale portata di questa normativa. La predisposizione di uno strumento in grado di evitare estorsioni tanto più inique e detestabili in quanto opera degli stessi funzionari ed organi del governo comunale doveva costituire un beneficio indubbiamente apprezzabile da parte di tutti i cittadini. La stessa misura di predisporre il seggio del giudice nelle immediate vicinanze del massaro rispondeva oltre che all'esigenza di una razionale utilizzazione dello spazio del palazzo pubblico anche a quella di assicurare un effettivo controllo sull'operato del massaro, facilitando nel contempo lo svolgimento della procedura.

²⁴ *Statuti di Bologna*, a cura di L. Frati, cit., vol. II, p. 71 (I. VII, cap. LX). La disposizione compare soltanto negli statuti del 1250, quando peraltro doveva essere già superata.

²⁵ Circa questi ufficiali, indicati con una perifrasi che fa riferimento ad un'antica magistratura longobarda cfr. G. FASOLI, *Un fossile nel vocabolario istituzionale bolognese del Duecento*, in *Studi storici in onore di O. Bertolini*, Pisa 1972, I, pp. 325-336.

²⁶ *Statuti di Bologna*, a cura di L. Frati, cit., vol. I, pp. 106-115 (I. I, cap. XI).

invece presentano un contenuto simile a quello del *liber* in precedenza indicato. Sono questi i *libri comunis* nei quali i procuratori dovevano far riportare gli elenchi delle proprietà immobiliari, dalla *curia comunis* ai boschi, nonché — ma non è chiaro se si tratti degli stessi *libri* — le descrizioni e le superfici delle proprietà acquisite dal comune presso Medesano ed inoltre l'elenco dei beni dei quali avessero determinato l'appartenenza al pubblico a seguito dei controlli che essi dovevano eseguire mensilmente.

Circa questi *libri* ed i beni che vi dovevano essere elencati vennero adottati in rapida successione nuove disposizioni, come appare già dal testo degli statuti approvati nel 1252. Una norma di questi prescrisse che i molini, le gualchiere e tutte le proprietà del comune venissero distintamente elencate in un *liber comunis*²⁷. Nel testo del 1259 tale disposizione appare integrata con ulteriori prescrizioni concernenti una più dettagliata descrizione di ogni appezzamento di terra, la redazione di una copia del *liber* da conservarsi a garanzia dei diritti del comune nella sacrestia di San Domenico, mentre il primo doveva essere tenuto dal massaro, il continuo aggiornamento dei due *libri* a cura di un notaio dei procuratori e di uno del podestà e l'assoluta osservanza dell'intera norma, definita *statutum precisum*²⁸.

Le modalità di registrazione indicano quindi che la funzione di questi *libri* era quella di un inventario di beni, che faceva riferimento ai relativi strumenti conservati in altre sedi. Erano cioè un elemento di verifica per agire con tempestività contro coloro che avessero occupato o detenessero abusivamente proprietà comunali. Ma i diritti del comune potevano venire danneggiati anche da coloro che detenevano i beni con legittimità di titolo. Sembra infatti che non solo i privati, conduttori di molini, botteghe ed altre proprietà pubbliche per le quali dovevano corrispondere un canone di locazione, ma gli stessi ufficiali del comune, incaricati a volte della conduzione di tali proprietà o che, più in generale, riscuotevano denari del pubblico non corrispondessero alle casse comunali quanto dovuto.

Nel giugno del 1261 venne pertanto stabilito che tutti costoro dovevano prestare idonea fideiussione e che i singoli contratti e le relative fideiussioni dovevano essere riportate a cura dei procuratori e per mano dei loro notai in un *memoriale sive registrum* da conservarsi dai notai del podestà, ma con facoltà per chiunque avesse avuto interesse di prenderne visione e di averne copia²⁹. Come nei casi precedenti e nonostante la presenza del termine *registrum* che sembrerebbe individuare un'unità documentaria diversa, più simile ai *libri contractuum* o anche ad un *liber iurium*³⁰, il *memoriale* di cui si

²⁷ *Ibid.*, vol. II, p. 157 (l. VII, cap. CXLVI/g).

²⁸ *Ibid.*, vol. I, p. 356 (l. III, cap. XIII).

²⁹ *Ibid.*, vol. III, pp. 191-193 (l. X, cap. XC).

³⁰ *Ibid.*, vol. III, p. 342 (l. XI, cap. XCV): disposizione per la redazione del *liber iurium* del comune denominato Registro Nuovo.

prescrisse la redazione nel 1261 doveva riportare un'elencazione di nomi e di beni con gli importi dei relativi canoni o delle somme in altro modo dovute al comune, mentre la conservazione degli strumenti che ne erano a base era garantita da specifiche e ben diverse unità documentarie.

A queste unità si riferisce un ultimo gruppo di disposizioni, quelle che disciplinano la formazione e la tenuta dei *libri contractuum*. A differenza dei precedenti *libri*, i *libri contractuum* contenevano non riferimenti o rinvii ma i veri e propri strumenti relativi ai rapporti instaurati dal comune con privati sia per l'esercizio di servizi pubblici, come la riscossione di dazi, la esecuzione di opere pubbliche, sia, su di un piano « privatistico », per l'acquisizione di beni mobili od immobili ³¹.

Le disposizioni che nei primi statuti, quelli del 1250, concernono i *libri contractuum* attestano che la prassi di inserire in apposite unità documentarie i vari contratti in cui era parte il comune trovava già da tempo diffusa applicazione ³². Il podestà doveva anzi curare che i contratti per i quali non si fosse provveduto a tale inserimento venissero riportati nei *libri* a cura o del notaio che li aveva redatti o, in sua mancanza, di un altro notaio addetto ad uffici del comune ³³. Anche i procuratori avevano un diritto-dovere di controllare questi *libri* e di provvedere a farvi inserire le *charte* relative all'acquisto di beni pubblici ³⁴, con una distinzione significativa rispetto agli altri *libri comunis*, in precedenza citati, nei quali tali beni dovevano essere semplicemente individuati o, al più, descritti. A maggior tutela dei diritti del comune era inoltre stabilito che i *libri contractuum* venissero redatti in duplice esemplare: uno da conservarsi presso il massaro, l'altro in uno dei luoghi deputati quale archivio del comune ³⁵.

Tra il 1258 ed il 1259 la normativa sull'iter procedurale per la stipulazione dei contratti del comune e sulla conseguente redazione dei *libri contractuum* venne completamente rielaborata come appare da due capitoli degli statuti del 1259 ³⁶. I due capitoli mostrano di essere stati il frutto di almeno due distinti provvedimenti normativi ed è quindi opportuno leggerli secondo quella che fu la loro successione cronologica.

Alla prima disposizione risale la determinazione dell'iter procedurale di approvazione nonché la individuazione di un valore dell'oggetto, almeno 25

³¹ Non è tuttavia sempre facile determinare se anche in questo caso il comune non agisse piuttosto su di un piano prettamente pubblico, come quando le acquisizioni di terreni o edifici contigui a proprietà comunali mostrano di essere il frutto non tanto di una contrattazione, quanto di un vero esproprio.

³² *Statuti di Bologna*, a cura di L. Frati, cit., vol. I, p. 85 (l. I, cap. III).

³³ *Ibid.*, vol. I, p. 58 (l. I, cap. I).

³⁴ *Ibid.*, vol. I, p. 110 (l. I, cap. XI).

³⁵ *Ibid.*, vol. I, p. 58 (l. I, cap. I).

³⁶ *Ibid.*, vol. II, pp. 162-164 (l. VII, capp. CXLVI/p e CXLVI/q).

lire, quale soglia discriminante per la sua applicazione³⁷. Le fasi salienti della procedura erano costituite dall'esame e dall'approvazione del testo del contratto da parte del podestà e di quattro esperti da lui scelti, dalla successiva approvazione nei consigli del comune mediante la integrale recezione del testo in una riformagione e dalla redazione finale di tre strumenti: uno per il privato, un altro da inserirsi nel *liber contractuum*, un terzo da conservarsi nella sacrestia di S. Domenico. Nonostante le ripetute precisazioni che il testo del contratto non doveva modificarsi nei vari passaggi, si verificò probabilmente qualche grave inconveniente, tanto che poco tempo dopo la normativa dovette essere integrata.

Una nuova disposizione prescrisse che il testo approvato dal podestà e dai suoi esperti doveva venire scritto in due distinti *libri*, uno ad opera del notaio dei procuratori, l'altro dal notaio *ad exemplanda acta notariorum potestatis*³⁸. Quindi, convocati i consigli speciale e generale del comune, il notaio dei procuratori doveva leggere il testo del suo *liber* mentre il notaio *ad exemplanda acta* controllava attentamente (*de verbo ad verbum*) nel proprio *liber*. L'approvazione dei consigli avveniva, come già precedentemente stabilito, mediante la recezione dei contratti in un'apposita riformagione. Ciascun notaio doveva quindi riportare tale approvazione nel proprio *liber* indicandone la data ed i testimoni presenti. I due libri dovevano infine essere depositati in due distinti luoghi, uno presso il massaro, l'altro nella sacrestia della cattedrale di S. Pietro³⁹.

La documentazione

Sulla scorta di questa normativa, che a tutto il settimo decennio del secolo XIII disciplinò la redazione e la conservazione dei principali documenti finan-

³⁷ È, quest'ultimo, un particolare interessante. Lo stesso valore individuava già nei contratti tra i privati quelli che erano assoggettati ad una particolare procedura di scritturazione da parte del notaio onde tutelare il contraente più debole (cfr. G. TAMBA, *I memoriali del comune*, cit., in particolare pp. 256-257). Ora ai contratti in cui era parte il comune e che regolamentavano rapporti già nell'ambito pubblico (riscossione di imposte, esecuzione di servizi pubblici) veniva applicata una normativa che fissava tempi e modi di una registrazione ben più articolata di quanto precedentemente praticato, a garanzia, si direbbe, di quella che si era rivelata la parte più debole, il comune stesso.

³⁸ Circa la figura di questo notaio cfr. G. CENCETTI, *Camera actorum comunis Bononie*, in Id., *Scritti archivistici*, Roma 1970, pp. 260-299, in particolare p. 262.

³⁹ Come si ricorderà anche per la registrazione dei debiti era prevista una lettura e una approvazione nei consigli del comune ed una doppia registrazione, ma con alcune differenze: la scrittura nel *memoriale* del notaio del podestà era successiva all'approvazione nei consigli e non vi era quindi traccia di un controllo della lettura della posta di debito. È peraltro evidente che tali differenze traevano spunto dalle diverse funzioni delle scritture nel *liber contractuum* e nel *memoriale debitorum*, dispositiva nel primo, probatoria nel secondo.

ziari del comune bolognese, può impostarsi l'esame dei documenti rimasti, ad iniziare dai più numerosi, i *libri contractuum*⁴⁰. La prima testimonianza, sicura, di un registro contenente una serie di contratti tra il comune e dei privati e pertanto di quello che sarà ben presto chiamato *liber contractuum* è nelle cc. 379^v-391 del più antico dei *libri iurium* bolognesi, il Registro Grosso⁴¹. Sono qui trascritti nove contratti di vendita al comune da parte di privati ed enti religiosi di molini o quote di essi. I contratti hanno data dal 6 marzo al 30 giugno 1221 e sono contraddistinti ora coi numeri 645, 648-651, 653-655, 657^v⁴². Le interruzioni nella successione dipendono dalla rigorosa applicazione, da parte dei notai incaricati di trascrivere gli atti nel Registro Grosso, del principio di un loro ordinamento cronologico. È tuttavia evidente che in questo caso specifico il notaio ha copiato i contratti citati da una sola unità documentaria, chiamata *Liber continens emptiones molendinorum*.

In tale unità erano già evidenti i caratteri intrinseci tipici dei *libri contractuum*. I singoli contratti vi erano riportati nell'espressione integrale sia di *negocii tenor* che di *publicationes*, con completa, reciproca autonomia, tanto che la stessa *completio* presenta varianti abbastanza sensibili⁴³.

L'autonomia dei singoli contratti indica che finalità di tale unità era quella di precostituire uno strumento per facilitarne il reperimento e la salvaguardia. Era quindi una sorta di espediente archivistico, un espediente del tutto simile a quello che era alla base della compilazione dei *libri iurium*, i quali, non a caso, cominciarono ad apparire in numerosi comuni nella prima metà del

⁴⁰ Circa questi *libri contractuum* cfr. ASBo, *Gli uffici economici*, a cura di G. Orlandelli, cit., pp. XVI-XVIII e 59 e S. FRESCURA NEPOTI, *Il regime daziario bolognese dal 1259 al 1275 nei « libri contractuum » dei procuratori del comune*, tesi di perfezionamento in Biblioteconomia e Archivistica, fac. Lettere, Università di Bologna, a. acc. 1974-75; EAD., *Natura ed evoluzione dei dazi bolognesi nel secolo XIII*, in « Atti e memorie della Dep. di St. Pa. delle prov. di Romagna », n.s. vol. XXXI-XXXII (1982), pp. 137-165. A titolo di puro raffronto, per un utilizzo della stessa denominazione ad individuare peraltro un'unità documentaria in parte diversa non solo per l'istituto da cui emanava ma per il fatto di accogliere oltre ai contratti anche atti di carattere organizzativo dell'istituto stesso, cfr. *Liber contractuum (1331-32) dell'abbazia benedettina di S. Pietro in Perugia*, a cura di C. Tabarelli O.S.B., con introduzione di G. Mira (Deputazione di St. Pa. per l'Umbria, Fonti per la storia dell'Umbria, 3) Perugia 1967.

⁴¹ Sul processo formativo di questo *liber iurium* ed in particolare sul rapporto che, a mio avviso, è intercorso tra di esso e l'ufficio dei procuratori del comune, faccio rinvio a quanto detto in G. TAMBA, *Note per una diplomatica*, cit.

⁴² Utilizzo, per semplicità, la numerazione apposta, a matita, in epoca moderna ai vari atti raccolti nel Registro Grosso.

⁴³ L'autonomia dei singoli contratti è ancora più evidenziata da alcune diversità di espressione. Nell'atto 648 la presa di possesso da parte dei procuratori del comune costituisce il contenuto di una clausola aggiunta nell'escatollo dopo l'elenco dei testimoni e la *completio*, negli atti 649 e 651 la presa di possesso è invece il *tenor* di un apposito instrumento, corredato dalle necessarie *publicationes*. Inoltre l'atto 653 contiene l'assenso dei frati di S. Salvatore e di S. Maria di Reno alla vendita da parte del priore al comune dei diritti su di un molino.

secolo XIII. Ma, proprio come per i *libri iurium* o, almeno, per alcuni di essi, è abbastanza chiaro che la motivazione strettamente archivistica non fu la sola ad agire. Si avvertì, forse confusamente, che la nuova unità documentaria era qualche cosa di più della somma dei singoli contratti, i quali proprio dall'inserimento in essa traevano un rafforzamento della loro capacità certificatrice.

Traccia di questa connotazione, assunta dall'unità documentaria riportata nelle cc. 379'-391 del Registro Grosso, era la presenza in essa di una intitolazione in una formula che, a parte l'assenza del termine *contractuum*, era già quella che divenne presto usuale nei *libri* successivi⁴⁴. Preceduta dall'invocazione, recava un breve enunciato del contenuto dell'unità documentaria e faceva quindi riferimento al *regimen* del podestà e dei procuratori: elemento di datazione e al tempo stesso indice di attribuzione giuridica⁴⁵.

Il *Liber continens emptiones molendinorum* è il solo che possa accostarsi ai *libri contractuum* e del quale resti traccia sicura a tutto il 1223, data di conclusione dei lavori di redazione del Registro Grosso. Ciò non significa che manchino nel Registro Grosso citazioni di altri *libri*, ma o il loro contenuto non è costituito da contratti fra il comune e dei privati⁴⁶ o non è del tutto sicuro che i compilatori del Registro Grosso abbiano tratto da un apposito *liber*⁴⁷. Non mancano peraltro nel Registro Grosso serie di contratti per l'acquisizione al comune di proprietà immobiliari in città o nel contado, scritti da un unico

⁴⁴ Faccio ricorso al termine « intitolazione » per indicare la formula iniziale di questi registri, nonostante l'ambiguità con il termine *intitulatio* (cfr. *Diplomatica et sigillographica*, cit., p. 135), mutuandola dall'espressione usata da Rolandino, per cui cfr. successivamente, p. 106. In tale accezione il termine venne usato da C. MALAGOLA, *Paleografia e diplomatica*, cit., vol. I, p. 127. Gian Giacomo Fissore parla invece, in un contesto molto simile anche se, credo, non del tutto identico, di « formula introduttiva o definitoria » (cfr. G.G. FISSORE, *Autonomia notarile*, cit., p. 204, n. 45).

⁴⁵ ASBo, *Comune - Governo*, Registro Grosso, c. 379': « In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, amen. Liber continens emptiones molendinorum emptorum tempore regiminis felicissimi domini Guiffredi di Pirovalo potestatis Bononie, in primis sex mensibus, existentibus procuratoribus domino Guillelmo de Sacco et domino Rambertino Guidonis Rambertini ».

⁴⁶ *Ibid.*, cc. 23 e 205: l'atto di assoggettamento del comune di Triforcina ed il patto tra Bologna e Reggio sono tratti da un *liber comunis*; c. 357': il dispositivo di una sentenza di condanna ed il successivo atto di immissione del comune nel possesso dei beni del condannato è detto essere tratto da un (altro?) *liber comunis* conservato dai procuratori. Ben diverse sono sicuramente le unità documentarie ricordate a c. 103' e 378'. Nel primo caso viene citato un *liber* recante il giudicato degli *inquisitores rationum* del luglio 1202; nel secondo la descrizione dei termini di confine tra i territori di Bologna e Modena venne trascritta da un *quaternellus* o *liber de confinibus* conservato nell'archivio dei procuratori. Per quest'ultima unità cfr. *Statuti di Bologna*, a cura di L. Frati, cit., vol. I, p. 110 (l. I, cap. XI).

⁴⁷ ASBo, *Comune-Governo*, Registro Grosso, cc. 369, 371, 414: contratti di vendita di molini al comune da parte di enti religiosi nel corso dell'anno 1220, che una clausola del contratto prevedeva potessero essere ricopiati, a discrezione del podestà e dei procuratori, in *libro* o in *libris comunis*.

notaio, in date identiche o molto prossime⁴⁸. Ma in questi casi non mi è stato possibile individuare un esplicito riferimento a che tali contratti fossero stati ricopiati da uno specifico *liber*.

Sempre nel Registro Grosso, in un'annotazione marginale all'atto 573, ap-
postavi il 26 novembre 1225 per giustificare la cancellazione di tale atto, il
notaio Restauro Martini fa riferimento a un *liber* conservato presso la
massaria e contenente un *contractus* simile a quello ricordato nell'atto 573 e
che egli aveva egualmente provveduto a cancellare⁴⁹. Può essere questa una
valida testimonianza di un secondo *liber contractuum*? Non credo, anche se
resta abbastanza difficile determinare con precisione il contenuto del *liber*
conservato presso la massaria⁵⁰.

Una decina d'anni separano il primo *liber contractuum* trasmessoci in copia
dal primo o, meglio, dai primi giunti a noi in originale. Questi *libri* sono
relativi ad un'iniziativa di grande rilievo sul piano economico e sociale, attuata
dal comune bolognese negli anni 1230-31: il tentativo di introdurre in Bolo-
gna la lavorazione della lana all'uso di Verona e della seta⁵¹. Che tale
iniziativa sia partita dagli ambienti che facevano capo alle società della mer-
canzia e del cambio è di per sé evidente. Che essa sia anche espressione del
mutamento avvenuto nel clima politico cittadino con l'avvento al potere nel
novembre del 1228 delle società popolari credo si possa affermare con altret-
tanta convinzione. Impegnato in prima persona in questa iniziativa e con una
fortissima esposizione di capitale è quel Giuseppe Toschi che sappiamo aver
guidato l'assalto condotto dal popolo ai centri di potere ed alle istituzioni del
comune nobilitare⁵².

⁴⁸ *Ibid.*, cc. 77-85: acquisti di terre al Poggio in data 21 dic. 1199 e 18 gen. 1200;
cc. 86-88: acquisti di terreni ed edifici per la costruzione della curia e del palazzo del
comune in date dal 18 gen. al 28 apr. 1200 ecc.

⁴⁹ *Ibid.*, c. 379: « ... in alio libro contractum talem qualis est hic cancellassem ... ».

⁵⁰ L'atto 573 non riporta in realtà il testo di un contratto, ma più precisamente quello
dell'avvenuta acquisizione al comune della proprietà di un edificio, oggetto di compraven-
dita tra privati con l'inosservanza di quanto disposto da norme statutarie. Tale acquisizio-
ne, che costituisce il dispositivo di un'apposita sentenza, è più propriamente definita,
nella stessa annotazione marginale, quale *scriptura*, secondo una terminologia di cui
restano numerosissime tracce negli statuti cittadini della metà del secolo XIII con riferi-
mento agli atti dell'amministrazione comunale. Penso quindi che col termine *contractus* il
notaio abbia inteso far riferimento al contratto di vendita ricordato nel dispositivo della
sentenza, che era poi l'oggetto del contendere e che doveva quindi essere non integral-
mente trascritto, ma più semplicemente ricordato nei suoi contenuti essenziali nel *liber*
conservato presso la massaria.

⁵¹ Cfr. M. FENNEL MAZZAOUÏ, *The emigration of Veronese textile artisans to Bologna
in the thirteenth century*, in « Atti e memorie dell'Accademia di agricoltura, scienze e
lettere di Verona », s. VI, 18-19 (1967-68), pp. 275-322; M.E. VALLANIA, *Le arti della
lana a Bologna dal sec. XIII al XVIII secolo*, tesi di laurea fac. Magistero, Università di
Bologna a. acc. 1971-72; A. CIONCI-V. MONTANARI, *Lo sviluppo dell'arte della lana a
Bologna nella prima metà del XIII secolo*, in « Il Carrobbio », VI (1980), pp. 105-122.

⁵² Cfr. L.V. SAVIOLI, *Annali bolognesi*, cit., t. III, p. I, pp. 53-58; A. HESSEL, *Storia*

Le testimonianze documentarie ora esaminate sono conservate nell'archivio dei procuratori del comune (quattro frammenti di diversa consistenza di altrettanti registri, segnati 1/a-/d) e nel Registro Grosso (un foglio facente parte di quelli aggiunti al volume dopo il 1223). Ed è questa testimonianza la prima in ordine cronologico. Il foglio raccoglie atti dal 5 giugno 1228 al 15 novembre 1230, tutti scritti dal notaio Bolognetto di strada Maggiore⁵³. Il secondo degli atti ivi riportati concerne l'iniziativa precedentemente indicata e reca la data del 15 novembre 1230.

Si tratta formalmente di un contratto redatto recependo il contenuto di un'apposita delibera dei consigli di credenza e generale del comune e che si pone quale momento conclusivo di una fattispecie che può riassumersi in questi termini. Il podestà Pagano da Pietra Santa, su licenza dei consigli del comune aveva ricercato e raggiunto un accordo con alcuni maestri dell'arte della lana di Verona. Aveva promesso loro la concessione di un mutuo quinquennale di 50 lire e altre agevolazioni⁵⁴. I maestri avevano promesso di risiedere e di lavorare in Bologna per venti anni, di operare al fine di indurre altri a seguire il loro esempio, di restituire, trascorsi cinque anni, le 50 lire ricevute. Il testo dell'accordo venne sottoposto ai consigli del comune che lo ratificarono. Nella successiva stesura in forma contrattuale il testo venne integrato con la clausola penale e con un'ulteriore clausola, aggiunta all'ultimo momento. Essa prevedeva che di questo accordo venissero redatti vari strumenti per il comune e per i maestri, cumulativamente o singolarmente secondo la loro volontà.

L'anno seguente l'iniziativa del comune si sviluppò in modo eccezionale. Più di 150 maestri, provenienti da Verona e da Lucca, da Firenze e da Milano, da Mantova e da Prato, da Brescia e da Modena, accolsero l'invito e trasferirono in Bologna la propria attività e la famiglia. Gli accordi con il comune ricalcarono esattamente lo schema precedente. La relativa documentazione venne invece ad articolarsi in modo un po' più complesso. I contratti con i singoli maestri o gruppi ristretti, composti da due-tre maestri, spesso uniti da vincoli di parentela, vennero riportati in identiche formulazioni in due diversi registri, a cura di due notai dell'ufficio dei procuratori del comune, succedutisi nei due semestri dell'anno 1231⁵⁵.

della città, cit., p. 174; G. DE VERGOTTINI, *Arti e popolo nella prima metà del secolo XIII*, Milano 1943, pp. 22-31.

⁵³ ASBo, *Comune-Governo*, Registro Grosso, cc. 500-501.

⁵⁴ Erano queste, in dettaglio, una casa quale abitazione e laboratorio, un'altra casa, insieme a tutti gli altri maestri, quale locale di vendita dei prodotti, un tiratoio e due telai o il loro controvalore in moneta di Bologna, l'immunità da pubbliche fazioni per il periodo di 15 anni.

⁵⁵ Ne consegue che se i frammenti, ciascuno di due carte, segnati ora 1/b e 1/c sono copie parziali, rispettivamente, dei registri, anch'essi incompleti, 1/a e 1/d, sotto il profilo documentario i frammenti 1/b e 1/c devono, con ogni probabilità, ricondursi ad uno

I due notai risolsero peraltro in modo diverso il problema di registrare i singoli contratti. Il primo notaio, Tommasino di Bargelesio, riportò il testo integrale del contratto stipulato il 27 febbraio 1231 tra il comune, rappresentato da un giudice del podestà e dai due procuratori, ed un gruppo di cinquanta maestri. Quindi, per ciascun maestro o gruppo ristretto di essi, riportò due distinti atti. Nel primo, in data 7 maggio, i maestri attestavano di aver ricevuto dal massaro le 50 lire promesse. Nel secondo, che reca la data del 25 giugno, gli stessi confessavano di aver avuto 8 lire, corrispondenti al valore degli strumenti di lavoro previsti nell'accordo. Il secondo notaio, Iacopino di Araldino, seguì una strada diversa. Egli riportò per ciascun maestro o gruppo di maestri, il testo del contratto iniziale e quindi, nell'ultima parte del registro, la promessa, rilasciata dai singoli maestri contraenti con l'intervento di un fideiussore, di restituire al comune al termine dei cinque anni, la somma di 50 lire loro mutuata. Si deve inoltre notare che nessuno dei frammenti di registri reca formule di intitolazione⁵⁶. Lo schema di registrazione ripeteva comunque quello applicato nel *Liber continens emptiones molendinorum*, con la conseguente, totale autonomia dei singoli instrumenti, completi non solo nel *tenor* ma anche nelle *publicationes*⁵⁷.

La successione di tre instrumenti nel registro 1/d e poche annotazioni marginali nei registri 1/b e 1/c consentono di determinare alcuni aspetti della loro vicenda archivistica. A carta 16 del registro 1/d compaiono due instrumenti simili a quelli delle precedenti carte, ma di mano del notaio Giliolo di Giacomello. Nella *completio* dichiara anch'egli di essere addetto all'ufficio dei procuratori del comune, come aveva dichiarato Iacopino di Araldino. Il registro 1/d (ed il similare registro 1/a) dovevano quindi essere conservati presso l'ufficio dei procuratori. A conclusioni diverse sembra invece di dover giungere circa i registri 1/b e 1/c. In ambedue i frammenti compaiono annotazioni che testimoniano l'avvenuta restituzione al comune da parte di alcuni maestri delle somme loro inizialmente mutate. Le annotazioni, scritte in un arco di tempo che va dal 1232 al 1236, sono opera del notaio addetto all'ufficio incaricato di recuperare i crediti del comune e che dichiara di averle tratte da appositi attestati rilasciati dal massaro. Questi registri sono pertanto giunti a noi tramite questo particolare ufficio del comune. La duplice registrazione degli stessi instrumenti troverebbe quindi una motivazione funzionale in questa duplice originaria destinazione ad altrettanti uffici dell'amministrazione

stesso *liber*, redatto nei due semestri da due diversi notai. La stessa cosa può dirsi per i registri 1/a e 1/d. Si noti tra l'altro che le stesse dimensioni dei frammenti coincidono: 1/a (400 x 275), 1/d (400 x 275); 1/b (450 x 320), 1/c (460 x 325). In questi ultimi due anche le lacerazioni che segnano profondamente ambedue i fogli sono del tutto simili.

⁵⁶ La frammentarietà dei registri non consente di affermare con sicurezza la mancanza originaria dell'intitolazione, che appare peraltro l'ipotesi più probabile.

⁵⁷ Si può solo notare nelle *completio* del registro 1/b la omissione, dopo il primo atto, del *signum* del notaio.

cittadina.

Allegato ad un altro *liber iurium*, il *Liber iuramentorum diversarum civitatum et memoriabilium comunis Bononie* vi è un piccolo registro, redatto nel 1244. Si tratta di un quaderno membranaceo che reca la segnatura archivistica « X » risalente al secolo XIII e che corrisponde ora alle carte 231-238 del *Liber iuramentorum*. Esso riporta undici contratti di vendita al comune, rappresentato da un giudice del podestà e da uno dei procuratori, da parte di privati di terreni ed edifici adiacenti al palazzo pubblico. In tutti i contratti vi è identità di data, 8 dicembre 1244, e di scrittore, Guidottino Boytuli, notaio del podestà. E, ad eccezione dell'ottavo, anche la formulazione letterale dei contratti è pressoché identica⁵⁸.

Tutti i contratti si presentano nella espressione completa di *tenor* e *publicationes*, senza ricorso alcuno a formule di rinvio. La reciproca autonomia è ancora più sottolineata dall'essere ciascuno di essi riportato in una singola carta. Il quaderno ha anche una formula di intitolazione, apposta peraltro, stranamente, nel verso dell'ultima carta. In essa, a parte una pietosa notazione, abbastanza insolita in documenti pubblici, la formula ripete all'incirca quella del *Liber continens emptiones molendinorum* del 1221⁵⁹.

All'anno successivo, al 1245, risale un'altra unità documentaria, la quale, oltre a ripetere nel contenuto la struttura ormai affermatasi, presenta anche nella parte iniziale, dopo l'invocazione, un'intitolazione nella quale compare, per la prima volta, a quanto risulta, l'espressione *liber contractuum*⁶⁰.

⁵⁸ Le varianti si riducono alla diversa collocazione della data topica e dei nomi dei testimoni, posti nel protocollo nei primi tre contratti e nell'escatocollo negli ultimi; all'apposizione di una clausola per un contraente minore d'età nel terzo contratto e ad una saltuaria presenza del nome di alcuni testimoni. Diverso è l'ottavo contratto costituito da una quietanza per il pagamento parziale del prezzo di un terreno simile ai precedenti, ceduto al comune dalla chiesa di Santa Giusta.

⁵⁹ « Iste est quaternus in quo sunt instrumenta venditionis terreni domorum et edificiorum que empte fuerunt pro comuni Bononie tempore felicis regiminis domini Arduini Confanonerii potestatis Bononie et suorum iudicum domini Iacobi Altacime et domini Allerami Lavandarii et domini Guillelmi Despertini et suorum notariorum domini Gerardi Petrilii nobilium civium Placentinorum et domini Iohannis Ferrarii clare memorie, qui in hac alma urbe requiescit ubi diem clausit extremum ». Intorno al 1256 questo *quaternus* venne copiato in un altro *liber iurium* del comune, il Registro Nuovo, alle cc. 243-248. L'autonomia dei singoli contratti venne rispettata fino al punto che ciascuno di essi fu scritto in un'apposita carta. Non venne invece riprodotto il *signum* del notaio né l'intitolazione.

⁶⁰ Si tratta di un duerno membranaceo che porta la segnatura archivistica del secolo XIII « TT » e che è ora inserito nel volume 41, cc. 141-144 dell'archivio dei difensori dell'avere e dei diritti di camera (circa questo volume cfr. ASBo, *Gli uffici economici*, a cura di G. Orlandelli, cit., pp. XVII-XVIII, XXXIX-XL e 32-34). Raccoglie tre gruppi di atti. Il primo comprende tre contratti d'acquisto da parte del comune, tramite i procuratori, di altrettanti edifici per estendere le proprietà comunali nelle adiacenze del palazzo pubblico. Il secondo è costituito da due provvedimenti del podestà e dei consigli del comune circa le elezioni di alcuni centri del contado. Il terzo presenta due contratti

Prima della metà del secolo XIII pertanto nella pratica documentaria del comune bolognese le caratteristiche intrinseche dei *libri contractuum* e la stessa denominazione si erano ormai fissate in modo preciso ed univoco. Ma nel decennio seguente la materia dei contratti stipulati dal comune e, di conseguenza, la relativa documentazione venne profondamente innovata da due norme, raccolte ora nel libro VII degli statuti del 1259. Punti salienti di tali norme erano, come si ricorderà, le successive approvazioni da parte del podestà, di un collegio di esperti e dei consigli comunali e la duplice scritturazione ad opera del notaio dei procuratori e del notaio *ad exemplanda acta notariorum potestatis*.

Dell'applicazione integrale di tali norme recano testimonianza alcuni brevi fascicoli membranacei, redatti a partire dal dicembre 1258 ed ora allegati al Registro Grosso⁶¹. Queste unità vennero scritte dai notai *ad exemplanda acta*, ricopiando dal testo dei notai dei procuratori e raccolgono, ad eccezione della prima unità⁶², più contratti di uno stesso semestre⁶³. Circa i caratteri intrinseci si segnala la presenza pressoché costante dell'invocazione e della data, con frequente riferimento al *regimen* podestarile, e quella più saltuaria dell'intitolazione, sia nella formula che poneva in rilievo l'unità documentaria (*liber contractuum...*) sia in quella che ne evidenziava il contenuto (*hec sunt pacta...*). I singoli contratti sono riportati nelle loro integrali formulazioni, attestanti il perfetto svolgimento dell'iter di approvazione. Nella relativa *completio* lo scrittore ha indicato la propria qualità di *notarius ad exemplanda*

d'acquisto di terreno in città per ampliare una via. I contratti del primo e del terzo gruppo sono scritti da due notai dei procuratori, quelli del secondo da un notaio del podestà. L'intitolazione, scritta dal primo notaio e relativa al primo gruppo di atti ha la seguente formulazione: « In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, amen. Liber contractuum factorum tempore domini Philipi de Ugonibus potestatis Bononie de emptionibus factis a domino Rambertino de Tebaldis et a domino Ariento Petri Avenantis procuratoribus comunis Bononie, sub annis Domini millesimo ducentesimo quadragesimo quinto, inditione tertia ».

⁶¹ ASBo, *Comune-Governo*, Registro Grosso:

cc. 456-457 (5 dic.-12 dic. 1258);

cc. 492-497 (6 mag.-30 giu. 1259);

cc. 502-503 (8 mag.-23 giu. 1259);

cc. 486-491 (28 lu.-30 dic. 1259, 22 mar. 1281);

cc. 476-482 (28 febr.-26 dic. 1260, 15 febr. 1264).

⁶² In questa compare un solo contratto e la relativa fideiussione. Tale particolare induce a collocare la prescrizione della redazione di due distinti *libri* a ridosso della data di questo contratto, il 5 dicembre 1258.

⁶³ Sei mesi sono il periodo dell'incarico dei notai *ad exemplanda acta*. L'ultimo fascicolo raccoglie, in realtà, i contratti di un intero anno. Al suo interno vi è tuttavia una chiara partizione semestrale, evidenziata oltre che dalle diverse sottoscrizioni dei notai dalla presenza, all'inizio della registrazione dei contratti del secondo semestre, di un'apposita intitolazione.

acta ed i termini della sua partecipazione alla procedura di approvazione⁶⁴.

Nei successivi *libri contractuum* mentre tra i caratteri intrinseci si fissava la presenza dell'intitolazione, apposta a volte sulla stessa copertina⁶⁵, qualche variante si determinava invece nello schema di registrazione dei contratti. Quelli concernenti gli appalti per l'esecuzione di servizi ed opere pubbliche, per l'affitto di beni comunali, per la riscossione dei dazi erano registrati nella formulazione integrale⁶⁶. Per altri contratti invece ed in particolare per quelli concernenti una pluralità di rapporti ad oggetto identico la registrazione avveniva secondo moduli più semplificati. Nel *liber contractuum* del 1261 dei 46 contratti d'affitto dei mulini del comune, il primo venne riportato integralmente. Di tutti gli altri furono registrati solo gli elementi caratteristici con rinvio al primo per quelli comuni. Al termine vennero apposte, una volta per tutte, le clausole richieste: giuramento, approvazione degli esperti e del consiglio, sottoscrizione notarile⁶⁷. Nello stesso *liber* in modo ancora più semplice furono registrati i contratti d'affitto di botteghe e banchi di vendita del comune e le autorizzazioni a raccogliere erba nelle fosse della città⁶⁸. Un ultimo appunto richiede la figura del notaio, scrittore del *liber contractuum* del 1261. L'ufficio del notaio cittadino addetto *ad exemplanda acta notariorum potestatis*, era stato abolito nel 1260⁶⁹. La scrittura dei *libri contrac-*

⁶⁴ Cfr., ad es., ASBo, *Comune-Governo*, Registro Grosso, c. 486': «(S.T.) Et ego Uguitio Lambertini de Bambaglolis nunc notarius ad exemplanda acta notariorum potestatis predictum pactum, ut in libro Marchixini domini Bonacurxii de Musigliano notarii procuratorum inveni, ita exemplavi et ascultavi in dicto consilio exequendo formam statuti comunis Bononie et me subscripsi ». È opportuno inoltre ricordare che di ciascuno di questi contratti vi erano almeno altri due originali: uno nel registro tenuto dai notai dei procuratori e l'altro consegnato alla controparte, come prescritto dal cap. CXLVI/p del libro VII degli statuti del 1259 e come attestato da un'apposita annotazione per l'inserimento di un contratto in un *liber*: « Hoc est quodam instrumentum debiti scriptum per me infrascriptum notarium in hoc libro contractuum et aliud simile est penes infrascriptum debitorem et aliud simile debet stare in sacristia S. Dominici, secundum formam statuti comunis Bononie... » (*ibid.* c. 482').

⁶⁵ ASBo, *Comune, Procuratori del comune*, reg. 8 (a. 1261): « Liber contractuum et pactorum comunis Bononie ».

⁶⁶ *Ibid.*, cc. 1-19'. In qualche caso la registrazione documenta anche qualche modifica dell'iter di approvazione del contratto, come quando viene posto in risalto l'apporto degli esperti alla formulazione del testo del contratto che appare oggetto di un apposito *consilium*: una struttura che sembra ripetere moduli affermatasi per la redazione delle sentenze inglobanti appunto il testo del *consilium*. Su tale problematica cfr. G. Rossi, *Consilium sapientis iudiciale*, Milano 1958.

⁶⁷ *Ibid.*, cc. 17-19.

⁶⁸ *Ibid.*, cc. 3-6'. Di ogni contratto sono registrati solo gli elementi caratteristici: nome del contraente, ubicazione del bene, importo della controprestazione e scadenza del contratto. Formule iniziali e finali comuni attestano che la stipulazione di tali contratti era avvenuta con l'osservanza della normativa statutaria e riportano la clausola penale, l'approvazione da parte del consiglio, data e *completio* del notaio.

⁶⁹ *Statuti di Bologna*, a cura di L. Frati, cit. vol. III, p. 27 (l. X, cap. I).

tuum era quindi divenuta compito di un notaio del podestà.

A differenza di quest'ultimo aspetto, la semplificazione delle registrazioni di alcuni contratti precedentemente rilevata non ha invece una motivazione normativa. Essa appare piuttosto il risultato di una mediazione tra un tipo di documentazione previsto da una norma statutaria ed una prassi di registrazione consacrata da un uso risalente nel tempo e rivelatosi ben funzionale allo scopo. Questa capacità di adattamento, questa produzione di schemi di registrazione continuamente rinnovati anche nel breve periodo non sono tipiche dei soli *libri contractuum*. Esse connotano tutta la documentazione amministrativa-finanziaria del comune nei decenni centrali del secolo XIII. Tratti evidenti se ne colgono negli altri due tipi di documenti qui esaminati, *memorialia* e *libri*, nei quali la capacità di adattamento sopra rilevata trovò espressione in una fusione delle rispettive caratteristiche.

Dei *libri*, ossia delle unità documentarie nelle quali in base alle disposizioni normative dovevano essere raccolte le indicazioni delle proprietà pubbliche e dei crediti vantati dal comune nei confronti di privati a seguito di condanne, imposizioni fiscali o per altri motivi, restano ora poche testimonianze. Il primo, in ordine di tempo, dei *libri* rimasti concerne i mutui concessi dal comune ai maestri dell'arte della lana e della seta⁷⁰, mutui dei quali si è già parlato nel corso della descrizione dei *libri contractuum*. La sua redazione trasse motivo dalla norma contenuta nel capitolo LXI del libro VII degli statuti del 1250, che è stata già illustrata. Nelle sue otto carte, che costituiscono il solo quaderno superstite di un ben più ampio *liber*, sono riportate singole registrazioni attestanti per ciascun maestro l'avvenuto versamento della somma di 50 lire, la residenza in Bologna ed il nome di colui che aveva prestato la fideiussione per la restituzione della somma mutuata.

Accanto a queste registrazioni d'impianto del *liber*, numerose annotazioni marginali recano ulteriori indicazioni circa le modalità di applicazione della norma statutaria e sulla collocazione dell'unità documentaria. Alcune, brevissime, sembrano il risultato di una prima attività di controllo⁷¹; quella prima attività affidata agli ufficiali incaricati della sorveglianza del mercato e delle attività produttive. Una seconda serie di annotazioni, datate dal 1233 al 1236, dà conto, per i maestri così segnalati, dell'avvenuta restituzione al comune ad opera dei rispettivi fideiussori del danaro concesso a mutuo. Tali annotazioni, espresse con formulazioni leggermente diverse, sono di mano dei notai addetti all'ufficio *condemnationum recuperandarum pro comuni*. Essi o trascrivono un attestato di pagamento rilasciato dal massaro⁷² o dichiarano la improponibilità dell'azione giudiziaria per aver constatato l'avvenuto paga-

⁷⁰ ASBo, *Comune, Procuratori del comune*, reg. 2.

⁷¹ ASBo, *Comune, Procuratori del comune*, reg. 2, cc. 2', 3', 4, 5', 6, 6', 7': « recessit »; cc. 4', 5, 7: « non inventus ».

⁷² *Ibid.*, cc. 1', 4', 7. In due casi le annotazioni sono successive di ben cinque anni alla data di pagamento, *ibid.*, c. 8.

mento per atti dei notai addetti alla massaria⁷³.

Da tali annotazioni deriva quindi che questo particolare *liber* era quello conservato dal podestà tramite l'ufficio *condemnationum recuperandarum pro comuni*⁷⁴ ed inoltre che la pratica seguita per il pagamento al comune delle somme ad esso dovute si articolava realmente nelle fasi previste dalla normativa: pagamento al massaro, redazione dell'*instrumentum solutionis*, sua presentazione al giudice del podestà e cancellazione della posta di credito nel registro da questi tenuto.

L'ultima annotazione marginale, una *exemplatio* eseguita nel 1241 dell'attestato di un pagamento effettuato nello stesso anno, riveste un particolare interesse per i problemi legati alla denominazione di questo e dei similari *libri*⁷⁵. Nell'*instrumentum solutionis* redatto dal notaio del massaro questi aveva attestato il pagamento di un credito registrato in un *memoriale comunis*. Se, com'è probabile, il notaio del massaro aveva fatto riferimento a questa unità documentaria (o ad altra identica conservata presso la massaria) saremmo di fronte alla prima testimonianza, datata 12 settembre 1241, dell'utilizzo del termine *memoriale* per individuare l'unità documentaria in cui erano riportati in forma abbreviata non i debiti, ma i crediti del comune.

Nel 1244 il termine *memoriale* appare peraltro in tutta evidenza ad individuare un'unità documentaria in cui secondo le disposizioni normative dovevano essere riportati gli elenchi dei beni di proprietà pubblica. Tale unità è allegata a quel *Liber iuramentorum* che ho già avuto occasione di ricordare⁷⁶. Si tratta di un registro attualmente non più completo, che reca la vecchia segnatura archivistica « BB » e le cui carte sono state rilegate in modo diverso dall'originale⁷⁷. Ha un'intitolazione particolarmente ampia e forma-

⁷³ *Ibid.*, cc. 2', 3', 4, 5', 6, 6': « quia vidimus instrumentum scriptum »; cc. 5, 8: « ut apparet per instrumentum »; c. 5': « ut in libro autentico dicti massarii ».

⁷⁴ Su questo ufficio cfr. *Statuti di Bologna*, a cura di L. Frati, cit., vol. I, p. 62 (l. I, cap. I) e p. 73 (l. I, cap. III).

⁷⁵ ASBo, *Comune, Procuratori del comune*, reg. 2, c. 8: « Hoc est exemplum alterius instrumenti sic incipientis. Anno Domini millesimo ducentesimo quadragesimo primo, indictione quartadecima, die .XII. intrante septembri. Recepit dominus Rolandinus Petri Tassi massarius comunis Bononie quinquaginta libras bononinorum a Zunta Iohannis de Rofeno, solvente pro Mutinense Guidonis munarii, fratre Geri, factore zendadorum et pu[r] purarum; quas quinquaginta libras dictus Mutinensis habuerat a comuni Bononie, ut reperitur scriptum in memoriali comunis pro dicta arte purpurarum et cendadorum exercenda in civitate Bononie, presentibus Alexio notario, Lombardo de Porta Nova et Michelitio testibus.

Ego Paulus Iohannis Brexani notarius et nunc comunis Bononie notarius scripsi.

Ego Iohannes Liuci notarius comunis Bononie tempore dicti Oddonis (1241) notarius, de mandato domini Fylippi iudicis dicti domini Oddonis exemplavi et scripsi ».

⁷⁶ ASBo, *Comune-Governo*, « Liber iuramentorum diversarum civitatum... », cc. 215-230.

⁷⁷ La successione reale è la seguente: 215-222, 227-230, 223, 226, 224, 225; con l'avvertenza che tra le cc. 224 e 225 dovevano originariamente essere inserite due o più carte e che dopo la c. 225 ve ne erano altre in numero imprecisabile.

ta per successive accessioni, quasi uno specchio della formazione stessa dell'unità documentaria: un quaderno, un duerno, un foglio, un duerno (almeno) ed uno o più fascicoli⁷⁸. La presenza in essa del termine *memoriale* ne testimonia un uso ormai « ufficiale » anche per registri contenenti poste attive. Il suo contenuto è costituito da elenchi di proprietà immobiliari, derivanti da assegnazioni giudiziarie, raggruppate in parte per precedente proprietario e in parte per ubicazione dei beni stessi⁷⁹, nonché da elenchi di vettovaglie ed armi inviate nei castelli del contado.

Come illustrato in sede di esame della normativa statutaria, anche circa i *libri*, ossia le unità documentarie per la registrazione dei beni e dei crediti del comune, gli statuti del 1252 e del 1259 testimoniano l'introduzione di alcune innovazioni. Dell'applicazione di queste norme integrative reca traccia un'unità documentaria conservata nell'archivio dei procuratori del comune e che risale all'anno 1256⁸⁰. È costituita da due quaderni membranacei, parte superstita di un ben più ampio registro⁸¹. Vi compare un'intitolazione che fa riferimento all'unità documentaria definita quale *memoriale*. Preceduta dall'invocazione, contiene i noti richiami al *regimen* podestarile ed al nome del giudice che ne è autore. Una sorta di *narratio*, posta a chiusura dell'intitolazione, indica che il *memoriale* è basato su di un precedente, eseguito a cura dei procuratori nel 1250⁸². Il contenuto è costituito da due successive elencazioni di proprie-

⁷⁸ *Ibid.*, c. 215: « Hoc est memoriale comunis Bononie factum tempore potestarie domini Arduini Confalonerii de Placentia (1244) de rebus et possessionibus, servis et arimannis qui et que fuerunt quondam Açonis domini Bonacursii de Rofeno et aliorum qui cum eo intraverunt in castro Rofeni contra comune Bononie; que bona, iura et possessiones fuerunt adiudicata comuni Bononie in concione publica per dominum Açonem de Pirovano. Et etiam de rebus missis in castris comunis Bononie tempore potestarie domini Arduini dicti et de possessionibus perventis comuni adiudicatis tempore dicte potestarie occasione condemnacionum. Et de balistis comunis missis in castris tam suo tempore quam aliarum potestatum et repertis in camara comunis ».

⁷⁹ Per ciascun immobile è indicata la motivazione alla base della sua acquisizione al comune, cioè la relativa sentenza e la successiva *adiudicatio*.

⁸⁰ ASBo, *Comune, Procuratori del comune*, reg. 7.

⁸¹ Essi recano la numerazione originaria .j. e .ij., secondo un sistema già applicato per numerare i quaderni del Registro Grosso. L'unità 7 dell'archivio dei procuratori comprende anche un terzo quaderno. Presenta la numerazione originaria .iiij., ma non mi sembra che debba essere accostato ai primi due. Non saprei peraltro indicare se l'unità documentaria di cui esso era originariamente parte fosse contemporanea di quella dei primi due quaderni.

⁸² *Ibid.*, c. 1: « In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, amen. Hoc est memoriale factum de molendinis et masaraticis molendinorum, stacionum et locorum et possessionum comunis Bononie, tempore domini Manfredi de Marengo potestatis Bononie, sub examine domini Iacopi domini Federici Pavanensis iudicis comunis Bononie ad dictum officium deputati, secundum formam statuti precisi comunis Bononie, currente millesimo ducentesimo quinquagesimo sexto, indicione quartadecima.

Et secundum quod apparet in uno memoriali comunis Bononie factum per dominum Pascipauperum legum doctorem et dominum Bennum de Goçadinis, factum sub anno Domini millesimo ducentesimo quinquagesimo, indicione octava ».

tà comunali. La prima concerne le botteghe nei palazzi « vecchio » e « nuovo » del comune elencate per singolo affittuario, senza peraltro che siano segnalati né la durata né il canone della locazione. Nella seconda sono riportate le proprietà immobiliari del contado, suddivise per comunità ⁸³.

L'esame finora condotto sulla documentazione finanziaria a tutto il sesto decennio del secolo XIII ha consentito di porre in risalto gli elementi strutturali, caratteristici e distintivi, dei *libri* (dei crediti e delle proprietà) e dei *libri contractuum*. Meno evidenti, stante la mancanza di contestualità dei reperti documentari, sono risultati invece il quadro di insieme ed i rapporti intercorrenti tra essi. Questi aspetti è possibile cogliere, in certa misura, nella documentazione dell'anno 1262, tra la quale compare inoltre un esempio di *memoriale* dei debiti del comune. Mi sembra pertanto opportuno soffermarmi brevemente sulla documentazione di questo anno; una documentazione interessante non solo per la contestuale presenza delle diverse tipologie documentarie, ma anche perché pare concludersi in tale anno il processo di definizione e di caratterizzazione svoltosi nei decenni precedenti.

Nel 1262 venne chiamato a ricoprire l'incarico di podestà il veneziano Andrea Zeno. Nella storiografia locale la sua figura è legata soprattutto ad alcuni interventi in materia di zecca: uno concernente il conio del grosso, risoltosi favorevolmente, ed un altro per l'introduzione della monetazione aurea in Bologna, che non giunse invece a compimento ⁸⁴. Ma proprio la documentazione prodotta durante la sua podesteria mostra che gli interventi sulla zecca bolognese non furono né gli unici né probabilmente i più importanti di una manovra in materia economica e fiscale tesa a coinvolgere una grande parte della amministrazione finanziaria del comune bolognese.

Andrea Zeno promosse anzitutto un'indagine generale sui vari cespiti di entrata del comune. Dei risultati resta traccia in un *liber* inserito ora in un volume dei difensori dell'aveve ⁸⁵. Più precisamente il *liber* è suddiviso in tre

⁸³ Di ogni proprietà vengono indicati i confini, la superficie e, a volte, la stima, nonché i motivi e la data dell'acquisizione al patrimonio comunale. Spesso tali motivi sono esplicitati col riferimento a documenti conservati « in libris contractuum » e con indicazione della data e del notaio-scrittore: indicazioni che corrispondono a quelle verificabili attraverso le carte del Registro Grosso. Questo elenco ha anche una propria intitolazione: « Infrascripte possessiones et iura comunis posita sunt in memoriali comunis Bononie tempore domini Manfredi de Marengo potestatis Bononie secundum formam statuti precisi comunis Bononie, de mandato domini Iacobi domini Federici Pavanensis iudicis dicto officio deputatus (sic), sub anno Domini millesimo ducentesimo quinquagesimo sexto, indictione quartadecima, secundum quod in memoriali comunis Bononie factum per dominum Pascipauperum et dominum Benum de Goçadinis scriptum apparet » (*ibid.*, c. 6).

⁸⁴ Cfr. G.B. SALVIONI, *La moneta bolognese e la traduzione del Savigny*, in « Atti e memorie della Dep. di St. Pa. per le prov. di Romagna », s. III, 12 (1894), pp. 140-170 e 295-329, in particolare pp. 295-298.

⁸⁵ ASBo, *Comune, Difensori dell'aveve*, vol. 41, cc. 84-94. Per struttura e contenuto esso appare molto simile al *memoriale sive registrum* previsto dalla norma emanata il 1°

parti. La prima riporta i redditi delle *stationes et loca* (botteghe, uffici e postivendita) con indicazione del locatario, dell'ammontare del canone e della scadenza del contratto⁸⁶. La seconda riporta l'elenco dei molini del comune, affittati dal 1° maggio 1261 alla stessa data del 1262, con i nominativi dei conduttori ed il canone pagato⁸⁷. La terza contiene l'elenco delle entrate del comune per l'affitto di terre e la locazione di dazi e riporta per ciascuna voce i nomi dei conduttori e la data di scadenza del contratto⁸⁸. Ognuno di questi tre gruppi di registrazioni è preceduto da una intitolazione, la prima delle quali, nel suo riferimento all'unità documentaria ed al notaio scrittore, pare assumere valenza generale⁸⁹.

Sulla scorta delle informazioni così acquisite e della relativa documentazione, vennero stipulati nuovi accordi, raccolti in un apposito *liber contractuum*⁹⁰. Si tratta di un registro membranaceo di 21 carte, rilegato successivamente con l'aggiunta di due duerni, anch'essi membranacei. L'intitolazione, simile a quelle già note⁹¹, è integrata da una sorta di elenco dei vari proventi del comune per la locazione di dazi e di molini e per gli altri contratti di seguito riportati⁹². Sono indicazioni del tutto insolite, ma la loro presenza

giugno 1261, inserita quale capitolo XC nel libro X degli statuti del comune dell'anno successivo (cfr. *Statuti di Bologna*, a cura di L. Frati, cit., vol. III, pp. 191-193), ma non è tale *memoriale*. Mancano infatti rispetto a quanto previsto per questo le indicazioni dei fideiussori. Si tratta comunque di una mancanza motivata, in quanto il *liber* riflette la situazione che stava per essere superata mentre il *memoriale* del cap. XC avrebbe dovuto documentare quella appena posta in essere.

⁸⁶ *Ibid.*, cc. 84-89.

⁸⁷ *Ibid.*, cc. 90'-92'.

⁸⁸ *Ibid.*, cc. 93'-94'.

⁸⁹ *Ibid.*, c. 84: « Liber continens stationes et loca vissa et terminata tempore domini Andree Geno potestatis Bononie prout stant et scripture per me Agodum Codocellum notarium dicti potestatis ». Le successive intitolazioni, alle cc. 90' e 93' rispettivamente, recitano: « Infrascripta sunt molendina comunis Bononie locata et data ad fictum a kalendis madii proxime preteriti usque ad illas kalendas madii venturi per potestatem et procuratores comunis Bononie... »; « Infrascripti sunt redditus comunis Bononie de pedaliis, datiis et de aliis diversis causis ».

⁹⁰ ASBo, *Comune, Procuratori del comune*, reg. 9.

⁹¹ *Ibid.*, c. 1: « Liber factus et compositus tempore regiminis nobilis et excellentis viri domini Andree Geno honorabilis Bononie potestatis de omnibus redditibus et proventibus inferius declaratis ».

⁹² *Ibid.*, c. 1; « Videlicet primo de pedagio sive datio fo[li]xellorum, de quo habitum fuit centum quadraginta quinque lib. bon.; item de pedagio sive datio lanne, buldrorum, tellarum, staminis de quo habitum fuit centum sexaginta lib. bon.; item de staderia grossa de qua habitum fuit centum triginta quatuor lib.; item de datio salis de Cervia de quo habitum fuit mille quinquaginta quinque lib. bon.; item de passadio Luxulini et Castri-franchi de quo habitum fuit quadraginta lib. bon.; item de dacio sive reddito vini de quo habitum fuit mille quingenta lib. bon.; item de datio sive pedagio salis comunis Bononie de quo habitum fuit mille lib. bon.; item de molendinis comunis de quibus habetur et haberi debet .XII^m. VI^c.XXXV corbarum frumenti; item de gualchariis de quibus habitum fuit per quinque annos duomilia .CC.X. lib.; et de omnibus aliis contractibus factis pro aliis diversis causis, secundum quod inferius declaratur ».

può trovare una giustificazione nella circostanza che i proventi conseguiti o pattuiti segnavano un incremento più che sensibile (da 1/5 ad 1/3) rispetto a quelli dell'anno precedente. Il suo contenuto si articola secondo le modalità già affermatesi: autonomia dei singoli contratti, attestazione dei vari passaggi previsti dalla normativa per la loro approvazione, sottoscrizione finale del notaio del podestà che dichiara di aver controllato il testo approvato unitamente al notaio dei procuratori⁹³.

Al *liber contractuum* sono stati accostati, come già indicato, due duerni. Nel primo è contenuto l'elenco dei beni di proprietà del ponte nuovo di Reno⁹⁴. Un elenco simile era compreso anche nel *liber* del 1261⁹⁵, in applicazione di un'apposita norma che venne accolta nelle compilazioni statutarie a partire da quella del 1259⁹⁶.

L'altro duerno è invece un *memoriale debitorum comunis*, il primo esempio di questi *memorialia* che sia rimasto⁹⁷. Com'è stato inizialmente indicato, anche i debiti del comune erano assoggettati ad una specifica normativa concernente le procedure di approvazione e di registrazione. L'intitolazione con cui si apre il *memoriale debitorum* attesta la rigorosa applicazione di tale normativa⁹⁸. Anche la registrazione dei singoli debiti rispecchia l'iter procedurale previsto. Sono infatti riportati nominativo del creditore, motivo ed importo, mentre la successione cronologica dei vari debiti è documentata dalla suddivisione di questi in gruppi per data di approvazione nel consiglio del

⁹³ In qualche caso il notaio Agado Codocello nella sua sottoscrizione non menziona esplicitamente la duplice redazione del contratto e la sua lettura in consiglio da parte del notaio dei procuratori, ma si limita ad un richiamo generico delle prescrizioni statutarie: « ... secundum formam statuti ita scripsi ». Tale richiamo vale peraltro ad attestare, anche in questi casi, la puntuale osservanza dell'intera procedura. Ciò si desume dal raffronto tra la *completio* di un contratto concernente la privativa per la confezione e la vendita di pane bianco (*ibid.*, cc. 20'-21) e quella dello stesso contratto, come appare in un foglio, il solo che resta di un registro simile al reg. 9, ora allegato a quest'ultimo. La prima *completio* è estremamente stringata: « Ego Agadus notarius potestatis predicta scripsi ». La seconda, di mano del notaio dei procuratori cui si deve la stesura di questo e di altri contratti raccolti un tempo nelle carte del suo registro, è molto più articolata ed attesta con precisione l'osservanza dell'intera procedura prevista.

⁹⁴ *Ibid.*, cc. 22-25.

⁹⁵ ASBo, *Comune, Procuratori del comune*, reg. 8, cc. 22-25.

⁹⁶ Cfr. *Statuti di Bologna*, a cura di L. Frati, cit., vol. III, pp. 226-228 (l. X, cap. CVI/c). Circa tale elenco e la gestione dei beni del ponte nuovo di Reno da parte del comune, rinvio a quanto riportato da L. Frati in nota al capitolo citato ed in una precedente nota alle pp. 224-227 del vol. II.

⁹⁷ ASBo, *Comune, Procuratori del comune*, reg. 9, cc. 26-29.

⁹⁸ *Ibid.*, c. 26: « Memoriale debitorum comunis Bononie factorum in primis sex mensibus domini Andree Geno potestatis Bononie, laudatorum consilio sapientum per dominos Albertum de Macris et Bonacosam de Baxacomatre procuratores comunis Bononie, sub anno Domini M.CC.LXII., indictione quinta, secundum formam statuti comunis Bononie, precipiente et mandante potestate infrascripta debita in memoriali poni ».

comune, come appare dalla formula conclusiva⁹⁹. La susseguente *completio* reca infine menzione della procedura seguita per la registrazione in questo *memoriale*¹⁰⁰.

La documentazione degli anni immediatamente successivi alla podesteria di Andrea Zeno non presenta varianti significative rispetto alle tipologie ora descritte¹⁰¹. È quindi possibile, richiamando i termini essenziali di quanto finora emerso dall'esame della normativa statutaria e delle unità documentarie superstiti, riassumere brevemente le caratteristiche della documentazione finanziaria del comune bolognese a tutto il settimo decennio del secolo XIII.

La tipologia quantitativamente più rilevante in questa documentazione è costituita dai *libri contractuum*. Essi raccolgono gli strumenti redatti da notai al servizio del comune per convenzioni nelle quali una delle parti era il comune stesso. Si tratta di strumenti originali o, meglio, ognuno degli strumenti conservati attraverso i *libri contractuum* è uno degli originali multipli che erano stati inizialmente e contestualmente redatti. Abbastanza articolata è la gamma delle convenzioni riportate in questi *libri*: dagli acquisti di immobili alle cessioni in affitto di molini e gualchiere, terreni e botteghe del comune, dagli appalti per la riscossione di imposte e dazi a quelli per la esecuzione di lavori pubblici.

⁹⁹ *Ibid.*: « Lecta fuerunt predicta in consilio speciali et generali comunis Bononie, die primo iunii, presentibus Oddolino bannitore et Iacobo Caxoto et Bencevene capelario testibus ».

¹⁰⁰ *Ibid.*: « Ego Agadus Codocellus notarius dicti potestatis prout inveni scriptum per Iulianum Iacobini imperiali auctoritate notarium et nunc notarium procuratorum exemplavi et scripsi ».

¹⁰¹ È questo il caso dei *libri contractuum* del 1264 (ASBo, *Comune, Procuratori del comune*, reg. 10); del 1265 (*ibid.*, reg. 11); del 1266 (*ibid.*, reg. 12); del 1267 (*ibid.*, reg. 13/a); del 1268 (*ibid.*, reg. 14, da cui appare peraltro che in tale periodo si addivenne alla redazione di un *liber* per ciascun semestre); del 1269 (*ibid.*, reg. 15, nel quale compare, alla c. 15, credo per la prima volta, l'intitolazione del similare registro redatto dal notaio dei procuratori, pur attraverso la copia eseguitane dal notaio del podestà). Vi è peraltro in quest'ultimo *liber* un'annotazione che merita di essere evidenziata. Nell'escatocollo del contratto riportato a c. 2, immediatamente prima della *completio*, il notaio segnala che questo contratto, redatto il 9 febbraio 1269 e concernente l'incarico di coniare monete, era stato riportato nei registri *memorialia* degli atti privati, registri istituiti nel 1265: « Positum in memoriali contractuum per dominum Semprebene quondam domini Ugucionis Nigri notarium ad officium memorialium contractuum ». Esso compare infatti in copia integrale nelle carte 177^r-178^r del volume che raccoglie una parte di questi registri, relativi all'anno 1269 (ASBo, *Comune, Ufficio dei Memoriali*, vol. 10). Da questo momento pertanto di (alcuni) contratti tra comune e privati resta un'ulteriore documentazione, oltre a quelle di cui si è già parlato in sede di esame della normativa, in quei registri, deputati a salvaguardare i diritti dei privati nascenti dai contratti il valore del cui oggetto superava le 20 lire.

L'ampliarsi delle attività finanziarie del comune, sia sotto l'aspetto patrimoniale che sotto quello tributario, portò a focalizzare l'attenzione non tanto sui contratti coi quali l'amministrazione cittadina provvedeva ad acquisire nuovi beni, quanto su quelli finalizzati alla gestione delle proprietà e all'esercizio del potere d'imposizione fiscale, per i quali venne sempre più ad accentuarsi la pratica della concessione delle riscossioni a privati, singoli o in società¹⁰². Le innovazioni normative degli anni 1258-59 trovano infatti la loro specifica motivazione nella regolamentazione dei contratti legati all'attività fiscale del comune e all'appalto di opere pubbliche. Come già indicato, sviluppando alcuni elementi manifestatisi nei *libri* contenenti i contratti con i maestri dell'arte della lana e della seta, la normativa prevede una formula di registrazione atta ad evidenziare i successivi interventi dei vari organi comunali per la formazione dei contratti e una duplice scrittura dei relativi *libri* ad opera di due diversi notai, onde garantire l'assoluta genuinità del testo scritto¹⁰³.

Ciò comportò il riconoscimento di una modifica nella finalità di redazione dei *libri contractuum*. Inizialmente queste unità documentarie erano una sorta di espediente archivistico, un mezzo per agevolare consultazione e conservazione di una serie di instrumenti relativi ad oggetti identici o molto simili: un espediente che poteva essere usato in alternativa con altre più tradizionali modalità di archiviazione e la cui adozione era frutto, al limite, di una scelta dello stesso ufficio incaricato di stipulare i contratti. Al podestà ed ai procuratori era infatti consentito di far inserire, con un atto tipicamente amministrativo e senza intervento della controparte, nei *libri* contratti che per qualunque motivo ne fossero rimasti esclusi, ma che non per questo avevano vista intaccata la propria validità¹⁰⁴. Dopo la riforma del 1258-59 la duplice registrazione dei contratti nelle formule previste dalla normativa divenne invece momento obbligatorio nella complessiva procedura per la loro stipulazione e la

¹⁰² Sul sistema degli appalti per la riscossione di imposte e dazi, praticato dal comune di Bologna negli anni centrali del secolo XIII, rinvio a S. FRESCURA NEPOTI, *Il regime daziario*, cit., ove è anche ampiamente documentato il ricorso nella stesura dei contratti ad un formulario che sottolineava fortemente il divario di posizione del privato nei confronti del comune.

¹⁰³ Tali innovazioni ebbero un riflesso anche nella struttura del testo dei singoli contratti e attraverso questa nella affermazione della presenza e dell'importanza della organizzazione cittadina. Già nei primi esempi di *libri contractuum* la disparità dei due contraenti era ben evidente. La scrittura del testo ad opera di un notaio addetto ad un ufficio del comune, la ripetitività delle formule, l'identità della data e dei testimoni adombravano la realtà non certo di un compromesso fra contrastanti interessi, quanto dell'adesione del privato ad uno schema preconstituito ad opera del comune. Nel 1258-59 l'obbligatorio inserimento delle varie clausole attestanti lo svolgimento dell'intera procedura di approvazione veniva a sottolineare ancora maggiormente l'acquisizione di tali contratti ad un campo prettamente « pubblico ».

¹⁰⁴ *Statuti di Bologna*, a cura di L. Frati, cit., vol. I, p. 58 (l. I, cap. I).

mancata scrittura dei contratti nei *libri* e nelle formule prescritte ne comportò la invalidità-nullità¹⁰⁵.

Delle modifiche di contenuto e finalità dei *libri contractuum* fu espressione ed in certa guisa strumento un elemento che venne ad incidere sotto il profilo formale sulla struttura dell'unità documentaria: la presenza di un'intitolazione, progressivamente determinatasi nella sua collocazione e nella stessa espressione letterale. Il ricorso ad una intitolazione valeva infatti ad indicare che i *libri contractuum* non erano più soltanto l'insieme degli strumenti riportati nelle loro carte, ma una vera e propria unità documentaria, fornita di formule di autenticazione proprie¹⁰⁶.

Tali formule si esprimevano secondo modelli che, affermatasi nella prassi, trovarono verso la metà del secolo un'autorevole sanzione ad opera di Rolandino. Il breve trattato *De officio tabellionatus in villis vel castris operando* concerne la pratica documentaria di notai inviati nelle comunità del contado assoggettate alla giurisdizione bolognese, ma è del tutto probabile che i modelli proposti siano tratti dalle esperienze in atto negli uffici cittadini¹⁰⁷.

Costante nelle varie unità documentarie illustrate è la presenza di un'intitolazione, nelle due formule che si sono viste applicate nei *libri contractuum*: quella, di gran lunga prevalente, che fa riferimento all'unità documentaria (« *Habebis unum quaternum vel dimidium ... sic intitulatum: quaternus reformationum vel concionum ... quaternus denunciationum ... quaternus introituum ... quaternus expensarum ...* ») e quella, più rara, che pone l'accento sul contenuto (« *Habebis unum quaternum sic intitulatum: Istaesunt condemnationes factae ...* »). Il testo di Rolandino specifica altresì che nell'intitolazione deve essere indicato l'ufficio da cui emanano gli atti riportati e che aveva disposto la redazione delle varie unità documentarie (*concio sive consilium, consules, massarius, saltarii*) nonché i riferimenti cronologici costituiti sia dal

¹⁰⁵ *Ibid.*, vol. II, pp. 163-164 (l. VII, cap. CXLVI/q): « ... cassus et nullius momenti sit ».

¹⁰⁶ A questa acquisita coscienza della capacità dell'unità documentaria in sé di testimoniare la validità *erga omnes* degli strumenti ivi riportati credo si debba far risalire la motivazione del fatto che nella registrazione dei singoli strumenti nei *libri contractuum* successivi alla riforma del 1258-59 mancano, a volte, alcune delle parti che « *publicam et authenticam et fide dignam reddunt scripturam* » e cioè non solo il *signum*, ma lo stesso *nomen tabellionis*.

¹⁰⁷ Per il testo del trattato cfr. ROLANDINO, *Summa totius artis notariae*, Venezia 1546, pp. 474'-475'. Per la datazione del trattato ricordo che in esso compaiono due date: 1258, all'inizio (p. 474' col. B) e 1268, successivamente (p. 475, col. A). Per una sua datazione secondo quest'ultima propende R. FERRARA, *Introduzione* all'edizione di ROLANDINO, *Contractus*, Roma 1983, p. XVIII. Sull'importanza di tale trattato per le ricerche sulla documentazione comunale cfr. P. TORELLI, *Studi e ricerche*, cit., pp. 361-366. Credo peraltro necessaria un'indagine ben più approfondita di quanto finora fatto su questo trattato non foss'altro per chiarire la presenza in esso di alcune formule, quali la *desponsatio concubinae*, abbastanza difficili da giustificare in un'opera diretta a notai addetti ad uffici nel contado.

regimen delle più alte autorità comunali, sia dalla datazione sulla base degli anni di Cristo e dell'indizione. Si nota ancora in questo trattato la mancanza di formule finali relative all'intera unità documentaria, trovando posto spesso l'indicazione del notaio-scrittore nella formula iniziale, subito dopo la vera e propria intitolazione¹⁰⁸.

Un certo interesse nella vicenda dei *libri contractuum* riveste infine una coincidenza di date. Le più significative innovazioni nella loro struttura e finalità si ebbero, come si è visto, in due circostanze. La prima, in modo forse solo occasionale ma ciò nonostante capace di incisiva influenza, risale agli anni 1230-31, in connessione con le iniziative assunte dal comune per avviare la lavorazione della lana e della seta a Bologna. La seconda è quella degli anni 1258-59, documentata dalla normativa statutaria e della quale si è appena parlato. Le due date seguono di pochissimi anni altrettante fondamentali innovazioni nella vicenda politica ed istituzionale cittadina: l'accesso dei rappresentanti popolari negli organi di potere, a seguito della sommossa del novembre 1228 e la nomina del primo capitano del popolo nel 1255. Non intendo con ciò individuare un rapporto preciso di causa ed effetto tra questi avvenimenti e le innovazioni documentarie. Molto più semplicemente, credo che tali innovazioni possano essere viste come altrettante espressioni di quello sviluppo dell'apparato amministrativo e della relativa produzione documentaria che caratterizzò in modo così evidente, anche in Bologna, la fase « popolare » del comune cittadino¹⁰⁹.

Per quanto attiene agli altri due tipi di documenti qui esaminati, *libri e memorialia*, interessante è la circostanza che la loro distinzione, basata su una

¹⁰⁸ L'assenza di formule finali, relative all'unità documentaria nel suo complesso, sia nel testo di Rolandino che nei *libri contractuum* non trova invece conferma in altra documentazione comunale, come i registri di riformazioni e di provvigioni, per i quali cfr. ASBo, *Riformazioni e provvigioni*, a cura di B. Neppi, cit.

¹⁰⁹ Cfr., per un'impostazione generale della questione, tra gli altri, G. TABACCO, *Egemonie sociali e strutture del potere nel medioevo italiano*, Torino 1979, pp. 283-292 e A.I. PINI, *Dal comune città-stato al comune ente amministrativo*, in *Storia d'Italia* diretta da G. Galasso, vol. V, Torino 1981, pp. 451-587, in particolare pp. 485-503, nonché, con specifico riferimento al problema della documentazione, A. BARTOLI LANGELI, *La documentazione degli stati italiani nei secoli XIII-XV: forme, organizzazione, personale*, in *Culture et idéologie dans la genèse de l'état moderne* (Collection de l'école française de Rome, 82), Roma 1985, pp. 35-55, in particolare p. 37. Circa Bologna e relativamente al rapporto « popolo » - apparato istituzionale - documentazione, cfr. G. DE VERGOTTINI, *Arti e popolo*, cit.; G. CENCETTI, *Rolandino Passaggeri dal mito alla storia*, in *Notariato medievale bolognese. I, Scritti di Giorgio Cencetti*, Roma 1977, pp. 199-215; G. FASOLI, *Giuristi, giudici e notai nell'ordinamento comunale e nella vita cittadina*, in *Studi accursiani*, Milano 1968, vol. I, pp. 25-39; EAD., *Il notaio nella vita cittadina bolognese*, in *Notariato medievale bolognese. II, Atti di un convegno*, Roma 1977, pp. 121-142; ASBo, *Riformazioni e provvigioni*, a cura di B. NEPPI, cit.; G. TAMBA, *Consigli elettorali degli ufficiali del comune bolognese alla fine del secolo XIII*, in « Rassegna degli Archivi di Stato », XLII (1982), pp. 34-95.

diversità di oggetto (i primi deputati alla registrazione delle proprietà e delle poste attive ed i secondi a quella delle passività) cade ben presto¹¹⁰. Il termine *memoriale* diviene di uso comune e del tutto simili finiscono per essere le caratteristiche dei due tipi di documenti, così che possono essere riassunte unitariamente. Anche nei *memorialia* è presente una formula di intitolazione, atta ad evidenziare la unitarietà del registro ed a fornire gli elementi della sua autenticazione. Le espressioni sono del tutto simili a quelle in uso nei *libri contractuum*, con l'ovvia sostituzione dei termini *memoriale debitorum* o *stacionum et locorum* ecc. Neppure in queste unità compaiono formule finali. Ancora simile è l'uso di redigere i *memorialia* in doppio esemplare, affidati a due uffici diversi o al fine di destinarne subito uno ad una conservazione di archivio.

Elemento caratteristico dei *memorialia* è il loro contenuto. Preordinati a salvaguardare non gli strumenti, ma la memoria di questi, dei debiti, crediti, proprietà del comune erano riportati solo gli elementi essenziali. L'esistenza e la validità dei vari diritti era assicurata da altri mezzi; tuttavia le registrazioni nei *memorialia* potevano, in qualche caso, assurgere a condizione per l'efficacia delle relative obbligazioni. In tal caso i privati, oltre al diritto di prenderne visione, avevano anche quello di fare inserire in essi note atte a testimoniare la avvenuta estinzione dell'obbligazione a loro carico¹¹¹. La finalità precedentemente indicata, tipica del *memoriale*, ne comportava anche la sostituzione. L'esecuzione delle obbligazioni consentiva, come s'è visto, la cancellazione delle relative registrazioni. Trascorso un certo periodo, l'intero *memoriale* veniva sottoposto a controllo e, trasferite le obbligazioni ancora valide in un nuovo *memoriale*, il precedente veniva annullato¹¹².

A conclusione dell'esame finora condotto è forse opportuno gettare un breve sguardo oltre i limiti cronologici e di materia prefissati. La serie dei *libri contractuum* dell'archivio dei procuratori del comune giunge solo all'inizio dell'ultimo decennio del secolo XIII, gradualmente sostituita da quella dei *libri securitatum et actorum*¹¹³. La modifica della denominazione indica una parziale modifica del contenuto di questi *libri*. Accanto alla redazione dei vari contratti erano venute acquistando sempre maggiore importanza sia le registrazioni delle fideiussioni prestate da o per cittadini chiamati a ricoprire incarichi del comune (*securitates*), sia quelle di un'attività giurisdizionale e-

¹¹⁰ Nel 1261, per quanto risulta dalla normativa; ma fin dal 1244 e forse anche tre anni prima, per quanto appare dalla documentazione.

¹¹¹ *Statuti di Bologna*, a cura di L. Frati, cit., vol. II, pp. 68-78 (l. VII, capp. LVII e LVIII).

¹¹² Cfr. ASBo, *Comune, Procuratori del comune*, reg. 8, c. 20: « Anichilatum, cassatum et cancellatum ». Il vecchio *memoriale* tuttavia non veniva distrutto. Era invece conservato in archivio né poteva esserne rimosso senza un'apposita autorizzazione.

¹¹³ Cfr. ASBo, *Gli uffici economici*, a cura di G. Orlandelli, cit., pp. XII-XXIII e 8-17.

splicata dall'ufficio dei procuratori (*acta*)¹¹⁴.

Diversa fortuna rispetto a quella dei *libri contractuum* ebbe invece la denominazione (e il tipo di documento) *memoriale*. La finalità di serbare memoria di particolari beni, diritti e rapporti fu alla base dell'ampio uso del termine nella pratica documentaria del comune bolognese, anche al di fuori del campo finanziario. Da riscontri effettuati sia sulla normativa statutaria sia sulla documentazione della seconda metà del secolo XIII risulta che colla denominazione di *memoriale* erano altresì indicati:

- a) il registro in cui erano riportati, in ordine cronologico, gli impegni del podestà e dei suoi coadiutori, con rinvio ai vari capitoli degli statuti contenenti le relative disposizioni¹¹⁵;
- b) l'elenco dei componenti il consiglio dei duemila che avevano prestato al comune la somma di tre lire ciascuno¹¹⁶;
- c) l'elenco dei centri del contado di Bologna e di Imola con la indicazione delle fideiussioni prestate dai relativi massari e consoli¹¹⁷;
- d) l'inventario della Camera degli Atti, l'archivio del comune bolognese¹¹⁸;
- e) il repertorio del *liber iurium* detto Registro Grosso¹¹⁹;
- f) l'elenco degli uomini di masnada, dei servi e delle serve liberati dal comune di Bologna nel 1257, il famoso *Liber Paradisus*¹²⁰.

L'applicazione più rilevante e protratta nel tempo del termine *memoriale* fu

¹¹⁴ È di per sé evidente che sostituire nelle denominazioni il richiamo a rapporti genericamente pattizi con quelli ad una attività dell'ufficio e agli obblighi di coloro che con l'ufficio stesso venivano a contatto, riflette una modifica abbastanza rilevante oltre che delle funzioni attribuite all'ufficio, della concezione che delle funzioni svolte mostrava di avere l'ufficio stesso. Credo peraltro che sulle caratteristiche non solo di questa, ma di tutta la documentazione del comune che fece seguito alla redazione statutaria del 1288 — frutto, a sua volta, di una pesante modifica dell'ordinamento istituzionale cittadino legata agli ordinamenti « sacrali » e « sacratissimi » del 1282 e 1284 — sarà necessario condurre una ben più articolata indagine in un successivo momento.

¹¹⁵ *Statuti di Bologna*, a cura di L. Frati, cit., vol. II, p. 70 (l. VII, cap. LIX/a).

¹¹⁶ *Ibid.*, vol. III, p. 233 (l. X, cap. CVI/1).

¹¹⁷ ASBo, *Comune, Camera degli Atti*, Inventari, b. 1, reg. 5, c. XII'.

¹¹⁸ *Ibid.*, c. XLV'.

¹¹⁹ ASBo, *Comune - Governo*, Registro Grosso, cc. 3-11. Tale repertorio venne compilato nel 1288.

¹²⁰ Cfr. *Liber Paradisus. Con le riformazioni e gli statuti connessi* a cura di F.S. Gatta e G. Plessi, Bologna 1956, pp. 5-6. In questo caso tuttavia il termine *memoriale* reca in sé una finalità in parte diversa da quella precedentemente indicata. Esso individua non tanto un mezzo per conservare ricordo di rapporti documentati in altri strumenti, ma l'unico strumento redatto appositamente per tramandare la prova di un particolare avvenimento: « Scriptum est autem hoc memoriale per me Conradinum Sclaritti notarium ... sitque nunc et in posterum memoria omnium predictorum ». In un'accezione simile il termine appare in uso anche in altre aree documentarie, cfr., ad es., A. BARTOLI LANGELI, *Codice diplomatico*, cit., vol. I, p. CIII: « Memorialia instrumentorum et iurium que pertinent ad comune... ».

peraltro quella per contrassegnare i registri nei quali a partire dal 1265 vennero riportati per estratto i testamenti e gli atti *inter vivos* rogati dai notai di Bologna ed il cui oggetto superava il valore di 20 lire ¹²¹. Ed è in questa accezione che il termine ha assunto la sua massima notorietà. Il che è ben giustificato sia dall'interesse del contenuto dei registri così individuati ¹²² sia dalla diffusione dell'istituto oltre gli stretti confini dell'area del comune di Bologna, quale ulteriore risultato dell'elaborazione dottrinarie della scuola bolognese di notariato. Ma il successo di tale accezione può essere letto anche in una diversa chiave. Il ricorso al termine *memoriale* per individuare tali registri può infatti assurgere ad indicazione di quanto stretti siano stati i legami tra la elaborazione dottrinarie e la pratica del notariato cittadino nelle istituzioni comunali o, forse meglio, di quanto la prima abbia saputo giovare dei risultati conseguiti dalla seconda.

¹²¹ Per questi registri cfr. *L'archivio dell'ufficio dei memoriali. Inventario*, a cura di L. Continelli (Universitatis Bononiensis Monumenta, 4) vol. I, Bologna 1988, e G. TAMBA, *I memoriali del comune*, cit. e la bibliografia ivi citata.

¹²² Cfr. oltre ai testi precedentemente citati ed alla relativa bibliografia, il saggio di M. BERENGO, *Lo studio degli atti notarili dal XIV al XVI secolo*, in *Fonti medievali e problematica storiografica*, Roma 1976, vol. I, pp. 149-172, in particolare pp. 156-158.